

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

BALLAMAN, BOSCO, PITTINO e FONTANINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

si è appreso da notizie di stampa che il Segretario della difesa degli Stati Uniti William Cohen ha definito interamente infondata e falsa la notizia sul ritiro di ordigni nucleari americani presenti in Europa;

lo stesso ha motivato tale decisione con una attività di sviluppo di missili balistici intercontinentali da parte della Corea del Nord e dell'Iran;

sia nella base di Aviano sia in quella di Ghedi sono stoccati decine di ordigni nucleari del tipo B 61, armi estremamente potenti ed altrettanto pericolose dal momento che la loro produzione si è conclusa nel 1975 e che quindi la più recente di tali armi ha già 25 anni di obsolescenza alle spalle;

gli ordigni B 61 non possono in alcuna maniera contrastare dei missili intercontinentali, a meno che non si intenda utilizzarli a fini dissuasivi in prossimità dei Paesi potenzialmente nemici, motivo per cui sarebbero certamente più adatte le basi giapponesi o quelle dell'Arabia Saudita e dell'Egitto —:

dopo le inquietanti ammissioni sull'esistenza di tali bombe sul territorio italiano, quali concrete attività siano state svolte dal Governo al fine di eliminare tale pericolo atomico dal nostro Paese, dal momento che scuse quali l'attività missilistica dell'Iran e della Corea del nord non sono assolutamente accettabili. (4-27470)

RISPOSTA. — *Il Nuovo Concetto Strategico dell'Alleanza Atlantica approvato nell'aprile 1999 prevede:*

a) *che l'obiettivo fondamentale delle Forze nucleari degli Alleati della NATO è soprattutto politico: preservare la pace e impedire ogni atto di forza o di guerra;*

b) *che le forze nucleari saranno mantenute ad un livello minimo sufficiente a salvaguardare la pace e la stabilità.*

La stessa struttura di Forze nucleari è stata ridotta dell'85 per cento: in Europa, tutte le Forze sub-strategiche di terra (incluso artiglieria nucleare, missili terra-terra e terra-aria) sono state eliminate.

Seppur ridotto, il dispositivo nucleare della NATO continua a svolgere il ruolo di suprema garanzia per la sicurezza degli Alleati, generando incertezza in un potenziale aggressore circa la natura della risposta alleata. Le forze nucleari di stanza in Europa e assegnate alla NATO costituiscono inoltre un legame di solidarietà, politica e militare, tra i membri europei e nord-americani dell'Alleanza che è di grande valore.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

CALDEROLI. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il vice-presidente nazionale dell'Anci, Giuseppe Torchio, in data 12 febbraio 1999, ha inviato una lettera al Ministro delle finanze onorevole Visco;

in tale lettera si invita il Ministro a mantenere l'ufficio imposte presso il comune di Viadana (Mantova), ufficio per il quale è invece prevista la soppressione;

il motivo principale di questo invito è dettato dal fatto, come si legge nella lettera, che l'area su cui insiste tale ufficio imposte è « a forte caratterizzazione leghista » e per questo i servizi vanno rafforzati anziché indeboliti, diversamente il Movimento della Lega nord per l'indipendenza della Padania troverebbe un ulteriore riscontro alle sue accuse verso il potere centrale;

L'Anci dovrebbe rappresentare un organismo imparziale con lo scopo di tutelare gli enti locali senza effettuare valutazioni politico-elettorali;

il comune di Viadana ha messo a disposizione degli attuali uffici finanziari una sede dignitosa, in centro, e di facile fruibilità; lo stesso comune si è reso disponibile inoltre a concedere ad uso gratuito per 5 anni agli stessi uffici un intero palazzo appena ristrutturato —:

se siano veramente intenzionati alla soppressione degli uffici finanziari di cui in premessa, uffici che insistono su una vasta area a forte caratterizzazione economica e commerciale, sede di distretto industriale, area tra le più importanti nel territorio mantovano e nel confinante territorio cremonese, comprensorio di ben dieci comuni e polo scolastico di oltre 3.000 studenti;

se non ritengano immotivata questa soppressione della quale saranno penalizzati 40.000 cittadini e oltre 10.000 aziende che assorbono il 33 per cento dell'occupazione ed il 35 per cento dei consumi di energia di tutta la provincia;

se non ritengano che le motivazioni economico-commerciali espresse siano motivo principale per effettuare le scelte, e non al contrario quelle politico-strumentali utilizzate dall'onorevole Giuseppe Torchio. (4-22374)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel premettere che la prevista soppressione dell'Ufficio imposte dirette di Viadana penalizzerebbe sia la po-

polazione che le aziende locali, le quali rappresentano una parte significativa dell'attività produttiva della provincia di Mantova, ha chiesto di conoscere quali siano i motivi di tale decisione.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha osservato, in via preliminare, che l'articolo 7, comma 11, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 (recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze) ha previsto una serie di criteri direttivi per l'individuazione degli uffici delle entrate (tipo e numero dei contribuenti e degli utenti, gettito dei tributi amministrati e volumi di lavoro, tipo di insediamenti economico-produttivi, consistenza demografica, importanza delle strutture sociali ed amministrative esistenti, facilità delle comunicazioni ed, in ogni caso, la maggiore possibile aderenza alle particolari esigenze locali).

Sulla base di tali criteri, è stata effettuata, con il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, l'individuazione degli uffici delle entrate applicando una metodologia imperniata sulla rilevazione dei carichi di lavoro potenziali dei nuovi uffici.

In sostanza, sono stati enucleati alcuni parametri quali la popolazione residente, il numero di atti e dichiarazioni degli uffici del registro, nonché il numero dei contribuenti « a rischio » (imprese, professionisti e società) e si è poi valutata, sede per sede, l'incidenza di questi parametri in termini di carico di lavoro per gli uffici. Combinando insieme i tre parametri appena menzionati, si è previsto di istituire uffici delle entrate soltanto in quelle sedi il cui carico di lavoro, calcolato secondo la predetta metodologia, sarebbe stato tale da giustificare il gravoso onere finanziario ed organizzativo connesso all'attivazione ed al funzionamento di un ufficio delle entrate.

Ad avviso del Dipartimento delle Entrate tale condizione non è stata riscontrata per Viadana, ma ciò non vuol dire che in quella città verrà meno la presenza dell'Amministrazione finanziaria. Infatti a Viadana, al pari di tutte le altre attuali sedi di uffici

finanziari che non sono state confermate come sede di uffici delle entrate, verrà ubicata una sezione staccata dell'ufficio delle entrate più vicino, che, nel caso di specie, sarà quello di Suzzara.

A tal riguardo, il predetto Dipartimento ha evidenziato che la sezione staccata garantirà ai cittadini una prestazione di servizi di livello superiore a quello attuale. Infatti, l'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997 (recante l'individuazione del numero della dislocazione territoriale e dei compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate), dispone che tali strutture esercitino le proprie attribuzioni, oltre che in materia di imposte dirette e di registro, anche in materia di IVA, che, invece, è al momento accentrata in uffici aventi sede unicamente nei capoluoghi di provincia. È quindi evidente il beneficio per i contribuenti interessati, che potranno espletare in loco le attività per le quali è necessario attualmente recarsi a Mantova (presentazione di istanze, acquisizione e cancellazione di partita IVA, ecc.). La sezione staccata garantirà così un'azione a tutto campo di informazione e di assistenza fiscale, in linea con le esigenze più sentite dalla maggior parte dei contribuenti.

Le sole funzioni che verranno concentrate nell'ufficio delle entrate di Suzzara saranno quelle relative all'accertamento, che presentano maggiore complessità e che interessano, del resto, un numero più ristretto di contribuenti.

Il Dipartimento delle Entrate ha peraltro precisato che l'attivazione delle sezioni staccate sarà contestuale alla soppressione degli attuali uffici, per cui non vi sarà alcuna soluzione di continuità per quanto concerne l'espletamento dei servizi forniti dagli uffici finanziari.

Da quanto sopra evidenziato, risulta che le scelte dell'Amministrazione finanziaria scaturiscono da una serie di dati e valutazioni imperniati su una metodologia predefinita, strettamente connessa all'aspetto della rilevanza socio-economica delle varie zone interessate.

Tuttavia, il predetto Dipartimento ha comunicato che, di recente, l'Amministrazione comunale di Viadana ha rinnovato la ri-

chiesta di istituire nel suo territorio un ufficio delle entrate. Tale richiesta è motivata dal fatto che il comprensorio viadanesi, dal punto di vista geografico e socio-economico, sarebbe più ampio di quello preso in considerazione dal Dipartimento stesso al momento dell'individuazione degli uffici delle entrate. Pertanto, la circoscrizione territoriale corrispondente a tale più vasto comprensorio presenterebbe un carico di lavoro che, sulla base dei predetti parametri, potrebbe giustificare l'istituzione a Viadana di un ufficio delle entrate.

A tal fine, l'Amministrazione comunale ha assicurato che produrrà idonea documentazione a sostegno della propria richiesta, che formerà oggetto di attenta valutazione da parte del Dipartimento delle Entrate.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

CAMBURSANO e PISCITELLO. — Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

la quasi totalità delle liquidazioni fatta a livello transattivo dalle compagnie di assicurazione ai clienti danneggiati viene effettuata con atti di quietanza e relativo assegno intestato alla sola parte danneggiata, ma che comprende, nella totalità dei casi in cui vi è stato intervento di legali o consulenti, anche gli oneri dovuti ai predetti professionisti su cui non vengono operate le ritenute d'acconto dovute per legge;

se i ministri non ritengano di dover intervenire, configurandosi certamente una ipotesi di vera e propria evasione fiscale di notevolissima consistenza che indirettamente incide in modo rilevante anche nelle richieste degli aumenti tariffari imposti dalle compagnie di assicurazione.
(4-28258)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione testé enunciata l'interrogante evidenzia un'ipotesi di evasione fiscale che verrebbe perpetrata

dalle compagnie di assicurazione, unitamente ai legali e ai consulenti, nei casi di liquidazioni effettuate a livello transattivo in seguito alle richieste di risarcimento danni da parte dei clienti.

Detta condotta evasiva consisterebbe nel fatto che gli istituti assicurativi, in seguito a transazione, rilascerebbero atti di quietanza e relativi assegni intestati alla sola parte danneggiata, i cui ammontari sarebbero comprensivi anche dei compensi dovuti ai professionisti per l'attività di assistenza prestata ai clienti. In questo modo, sui predetti compensi, non verrebbero operate le previste ritenute d'acconto.

Tale ipotizzata evasione fiscale, inciderebbe, indirettamente nelle richieste di aumenti tariffari imposti dalle compagnie di assicurazione.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente osservato che, nell'intento di contrastare efficacemente l'evasione in alcuni settori economici che presentano oggettive difficoltà di controllo, ha diramato ai propri uffici, in particolare negli ultimi anni, talune circolari, contenenti disposizioni relative a metodologie di controllo mirato, differenziate per attività economiche, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.

Tra le categorie economiche interessate dalle predette circolari rientrano anche gli « studi legali ».

Con riferimento a tale attività ed in modo specifico all'area specialistica relativa all'infortunistica, il predetto Dipartimento, con circolare n. 295/E del 30 dicembre 1998, ha fornito ancor più dettagliate indicazioni operative, relative anche all'attività consistente nell'assistenza ai clienti in sede di transazione del danno da circolazione di veicoli con compagnie di assicurazione, al fine di intensificare la vigilanza proprio laddove si possono verificare maggiori opportunità di occultamento di materia imponente.

Dette indicazioni operative, soggette a continui aggiornamenti ed integrazioni, dovrebbero consentire agli uffici finanziari operanti sul territorio di scoprire proprio quei comportamenti evasivi, come quello segnalato nella interrogazione al nostro

esame, che difficilmente emergono attraverso una ordinaria attività di controllo e di verifica.

Da parte sua il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha confermato che effettivamente la prassi seguita da molti uffici di liquidazione è quella di effettuare la liquidazione omnicomprensiva delle voci di danno, compresa quindi anche quella dei compensi eventualmente di pertinenza dei professionisti patrocinatori del danneggiato.

Ha precisato, pertanto, il predetto Dicastero che la proposta di dare evidenza separata degli importi dovuti al danneggiato da quelli relativi agli onorari del patrocinatore, appare del tutto ragionevole e condivisibile.

Tuttavia, non sussistendo ad oggi alcun obbligo per l'assicuratore di procedere ad un quietanziamento separato o ad una indicazione separata degli onorari del professionista, la situazione richiamata nella interrogazione può essere superata soltanto con una specifica disposizione normativa, che il suddetto Dicastero ha comunicato di avere già allo studio, al fine di imporre alle imprese di assicurazione di separare gli importi in questione, avuto riguardo alla natura del credito del professionista e, quindi, al titolo in base al quale quest'ultimo può pretendere un corrispettivo per la prestazione resa al danneggiato in sede di trattazione dei sinistri.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

CENTO. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della difesa. — Per sapere — premesso che:

nell'aprile del 1997 è stato firmato un accordo tra le organizzazioni sindacali, l'amministrazione militare e la Presidenza del Consiglio dei ministri atto a ripristinare le assunzioni di lavoratori dipendenti dell'ottavo genio campale di Roma (un centinaio di lavoratori) e dal sedicesimo genio campale di Bari (una quarantina di lavoratori) che erano stati assunti in base ad un regio decreto del 1932 e ai quali si

applica il contratto collettivo nazionale di lavoro edilizia e affini;

nell'accordo erano sanciti alcuni principi di carattere generale che avrebbero permesso a tutti i lavoratori di ricominciare, seppur precariamente, a lavorare, questo a seguito di una sentenza della Corte dei conti che intimava alle amministrazioni militari di interrompere il rapporto di lavoro nell'anno solare (rapporto di lavoro che dal 1988 al 1996 era stato continuativo);

l'amministrazione militare di Roma non ha riassunto alcune persone, nonostante queste fossero in possesso dei requisiti richiesti nell'accordo dell'aprile 1997 e solo loro fossero in possesso di qualifiche specifiche, quali l'arrotatore lucidatore di pavimenti o la qualifica di idraulico e considerato che è di fatto impensabile che l'ottavo campalgenio di Roma dall'aprile 1997 ad oggi non abbia più svolto lavori di idraulica o di arrotatura lucidatura pavimenti -:

quali iniziative intendano intraprendere nel più breve tempo possibile, anche in considerazione del fatto che il rapporto di lavoro è sospeso dall'aprile 1997, per garantire la piena applicazione dell'accordo a tutela di quei lavoratori che ancora non godono dello sbocco occupazionale;

se non ritengano di provvedere ad una verifica di possibili lavori in appalto e/o subappalto che possano essere eseguiti all'interno dell'amministrazione militare di Roma, visto che i lavoratori interessati a speciali qualifiche non sono mai stati richiamati in servizio. (4-23221)

RISPOSTA. — *In relazione alla tematica affrontata nell'indicato atto parlamentare, per la parte di competenza, si rappresenta quanto è emerso dagli accertamenti effettuati dal Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro di Bari.*

Il Sedicesimo Genio Campale, ubicato presso l'aeroporto militare di Bari-Palese ha vari cantieri di lavoro, aperti nelle regioni Puglia, Campania, Calabria e Sicilia, per

lavori di manutenzione e nuova realizzazione di piste, piazzali, infrastrutture militari. Per i suddetti lavori si avvale, di volta in volta, di operai (circa 90) assunti a tempo determinato. Gran parte dei lavoratori (circa 63) vantano un periodo di occupazione anche continuativa con il citato reparto.

Tutti i lavoratori sono assunti in base ad un regio decreto del 1932 ed in loro favore viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore edile.

Nel 1997, sono stati licenziati tutti i prestatori d'opera, a seguito di una sentenza della Corte dei Conti che intimava alle amministrazioni militari di interrompere il rapporto di lavoro entro lo stesso anno solare. Al fine di sanare tale situazione è stata emanata la legge 17 agosto 1999, n. 301 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31/8/99), recante disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale, nei ruoli civili del Ministero della Difesa. La citata legge dispone che tutti coloro che, alla data del 31 dicembre 1996, avevano effettuato almeno 208 settimane di lavoro nel quinquennio precedente e che, successivamente al 31 dicembre 1996 ed entro il 31 dicembre 1998 hanno avuto rapporti di lavoro, anche occasionali, con i medesimi reparti del genio campale, sono assunti previa apposita domanda, dal Ministero della Difesa, a decorrere dal 1° gennaio 1999, anche in soprannumero nel limite massimo di 143 unità a tempo indeterminato.

Nel corso degli accertamenti effettuati, è stato precisato che per quanto riguarda gli operai non in possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge, si sta provvedendo con assunzioni progressive a tempo determinato, della durata di 90 giorni prorogabili per la medesima durata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

CENTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere —* premezzo che:

al signor Giovanni Valerio, dipendente delle Ferrovie del Gargano srl

nonché Segretario aziendale della Faisa-Cisal, viene predisposta dall'azienda la « visita medica di idoneità » con nota del 26 agosto 1999;

i lavoratori addetti ai trasporti sono tenuti a sottoporsi a « visite periodiche di revisione » ai sensi della legge 11 luglio 1980 n. 753 articolo 9 e del decreto esecutivo 23 febbraio 1999 n. 88;

l'articolo 3 della suddetta legge recita (visite per revisione) « le visite per revisione si effettuano per accertare, con i comuni esami clinici e con le indagini speciali eventualmente necessarie, se i dipendenti siano in possesso dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali occorrenti per disimpegnare le mansioni inerenti al profilo di cui sono rivestiti. In queste visite, per quanto riguarda i requisiti speciali sono richiesti quelli relativi alla revisione »;

il signor Valerio ha contestato la comunicazione dell'azienda che predispondeva la « visita medica di idoneità » chiedendo precisi ed urgenti chiarimenti in proposito, ma l'azienda in risposta a quanto richiesto ha predisposto dal 4 settembre 1999, senza alcuna motivazione, l'impedimento dell'attività lavorativa dello stesso;

con nota del 6 settembre 1999 l'azienda ha predisposto la visita di revisione alla quale il signor Valerio si è presentato, ma invece dalla normale visita di revisione prevista dalla legge il signor Valerio è stato sottoposto ad accertamento psico-attitudinale con la richiesta di sottoporsi anche ad una visita psichiatrica alla quale lo stesso si è opposto;

con nota del 4 ottobre 1999 l'azienda ha consegnato al signor Valerio una nota avente ad oggetto: « completamento visita di revisione-proroga dell'aspettativa » nella quale, con riferimento alla visita del 21 settembre 1999, si asserisce anche: « Ella si è rifiutata di completare la visita di revisione » con esplicito riferimento alla non effettuata « visita specialistica psichiatrica »;

a tutt'oggi al signor Valerio viene impedito di svolgere la propria attività lavorativa;

è necessario far luce sulle motivazioni che hanno indotto l'azienda in oggetto a richiedere detta visita specialistica per il signor Valerio, che sembrerebbero legate all'intenzione di impedire ad un rappresentante sindacale di svolgere le proprie attività all'interno dell'ambito di lavoro —:

se il ministro sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se risultino avviate indagini su comportamenti antisindacali della società Ferrovie del Gargano. (4-25995)

RISPOSTA. — In relazione al quesito posto nel suindicato atto parlamentare si precisa, per completezza di informazione che la Direzione Provinciale del Lavoro di Foggia e la Prefettura sono più volte intervenute nella vertenza che da diciotto mesi vede contrapposti il personale dipendente alla direzione delle Ferrovie del Gargano S.r.l.

Il Signor Giovanni Valerio segretario aziendale della FAISA-CISAL, presso le citate Ferrovie del Gargano S.r.l. — Divisione di S. Severo, ha più volte partecipato alle riunioni, tenute presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Foggia per la trattazione della vertenza che è tuttora in atto.

In ordine alla circostanza riferita dall'interrogante, in merito all'imposizione di una visita psichiatrica al Sig. Valerio, da parte delle Ferrovie del Gargano, con conseguente proroga della aspettativa, si precisa che a questa Amministrazione non risulta avanzata né dal Sig. Valerio, né dalla FAISA-CISAL, alcuna richiesta di un eventuale intervento conciliativo.

Si fa presente, però, in considerazione del fatto che l'interrogante parla di comportamenti antisindacali, che per la repressione della condotta antisindacale l'articolo 28 della legge 300/70 ha predisposto adeguata tutela in sede giudiziaria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

CICU. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

come è noto nuovi gestori di telefonia affiancheranno la Telecom Italia nel set-

tore delle comunicazioni. La perdita del regime di monopolio della Telecom ha comportato la creazione di nuove aziende che hanno acquisito personale con competenza specifica. L'anomalia che si evidenzia risiede nel tipo di contratto di lavoro instaurato: mentre i dipendenti Telecom appartengono alla categoria dei « telefonici », nelle aziende concorrenti il personale è regolato dal contratto di lavoro dei metalmeccanici —:

quale ragioni determinino contratti di lavoro diversi per lavoratori che svolgono lo stesso tipo di prestazioni con la sola differenza di lavorare alcuni in aziende private, altri in aziende a partecipazione pubblica. (4-19351)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare indicata nella quale viene evidenziata l'anomalia per cui ai dipendenti della Telecom si applica il C.C.N.L. dei « telefonici » e ai lavoratori dei nuovi gestori di telefonia quello dei « metalmeccanici ».

Al riguardo, si fa presente che, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la disposizione dell'articolo 2070 c.c., primo comma, la quale prevede che l'appartenenza alla categoria professionale ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, debba essere determinata secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, non opera automaticamente nell'attuale ordinamento sindacale in quanto esso conserva una validità residuale circoscritta ai contratti corporativi ancora vigenti nonché alle relative normative contrattuali post-corporative rese efficaci erga omnes ex lege 14 luglio 1959 n. 741.

Ne consegue che, nell'attuale ordinamento i vigenti contratti collettivi di diritto comune sono applicabili — in base al principio di libertà e autodeterminazione sindacale (articolo 39 Cost.) — ai datori di lavoro iscritti alle relative associazioni sindacali stipulanti.

Pertanto, in via generale, è da ritenersi applicabile solo il contratto collettivo rispetto al quale l'impresa sia obbligata per

l'affiliazione sindacale ovvero quello cui l'impresa abbia manifestato esplicita o implicita adesione.

Ne deriva che, il riconoscimento da parte dei giudici di legittimità della prevalenza della volontà delle parti rispetto al criterio di automatica e autoritaria applicazione di contratti collettivi in relazione all'attività svolta, consente al datore di lavoro di applicare una disciplina collettiva difforme da quella applicabile alla categoria « telefonica » in cui l'imprenditore sarebbe teoricamente inquadrabile.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

COPERCINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'interno, di grazia e giustizia, per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

i cosiddetti « bilancioni », sono dei capanni da pesca, che a partire dai primi anni sessanta, hanno cominciato a popolare le valli ed i canali del delta del Po, solo che dalle prime (e poche) strutture elementari in legno, in pratica delle piattaforme su palafitte dotate dei sostegni di sollevamento delle reti, si è passati a vere e proprie seconde abitazioni, monocali e bilocali con servizi, arredati e dotati di ogni moderno confort, con pali portanti infissi in cemento armato, del costo di centinaia di milioni;

ovviamente si tratta di costruzioni abusive, ma se le prime, postazioni di pesca fisse, si possono considerare come un segno della presenza dell'uomo nelle valli e della sua operosità, spesso per la sua sopravvivenza, le seconde, sorte come funghi in questi ultimi tempi, quando la laguna del Parco del Delta del Po era già soggetta a vincolo di protezione naturalistica e ambientale, si possono configurare come una vera e propria speculazione edilizia (costruzioni illegali fuori da ogni

norma) e una deturpazione permanente di un territorio unico e singolare, protetto finanche da vincoli internazionali, speculazione mai contrastata, per anni, dalle varie amministrazioni rosse succedutesi; e questo a tutto favore di categorie abbienti e potenti, in numerosi casi, documentati, per nulla legate al territorio;

la giunta comunale di Comacchio ha di recente preso posizione contro una prima ordinanza di demolizione che ha colpito (con discriminazione peraltro) una prima *tranche* di bilanciamenti, avallando con argomentazioni secondo l'interrogante fumose, la scelta dell'illegalità, contro precise normative e leggi dello Stato, le stesse che già avevano calpestato consentendo, non avvedendosi o non contrastando, la loro edificazione, nonostante le rimostranze dei cittadini;

risulterebbero anche pressioni e inviti a non occuparsi del caso rivolte a media o a quant'altri;

sarebbe opportuno rendere di pubblico dominio i nominativi di proprietari o usufruttuari di queste costruzioni illegali, anche per tacitare le voci popolari che riferiscono della frequentazione abituale di alcuni bilanciamenti da parte di importanti personaggi delle istituzioni e dell'amministrazione dello Stato —:

quale sia la valutazione del Governo degli atti e comportamenti posti in essere della varie giunte comacchiesi e/o limitrofe interessate al fenomeno, dal momento della costituzione dell'area protetta e del Parco e se si ritenga che essi possano configurare gli estremi di reato di danno ambientale e patrimoniale e quali conseguenti iniziative presso la Corte dei conti intendano adottare, una volta accertata la veridicità dei fatti qui riportati. (4-19404)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione presentata si riferisce che i cosiddetti « bilanciamenti » sono capanni da pesca costruiti lungo canali delle valli di Comacchio e sul molo di Portogaribaldi. Tali manufatti, sorti su terreno demaniale, servivano originariamente ad un più agevole

sfruttamento del territorio vallivo da parte dei pescatori del luogo in base a concessioni di pesca.

L'area interessata, assoggettata a tutela di cui al RD 30.12.1923 n. 3267, regolata dalla LR 7.12.1978 n. 47, è zona di protezione generale nella quale sono rigorosamente protetti suolo, sottosuolo, acqua, vegetazione e fauna. È quindi fatto divieto di costruire opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere per la trasformazione del territorio, con esclusione di quelle rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Nel corso del tempo, grazie ad una interpretazione « estensiva » delle concessioni di cui sopra, si è verificato un proliferare di queste costruzioni che hanno perso, nel tempo, il carattere di precarietà evidenziando i caratteri tipici di abitazione vera e propria: divisione degli ambienti interni, installazione di servizi sanitari ed apparati di riscaldamento, allacciamenti per la fruizione di acqua potabile ed energia elettrica; in questo modo sono diventati siti di appoggio per gli appassionati della pesca provenienti anche dai territori limitrofi.

Al riguardo, da tempo l'Arma dei Carabinieri di Comacchio ed il NOE, hanno attuato un ampio programma di controllo del territorio accertando violazioni alla L. 319/76 (scarico dei reflui dei bagni non autorizzati) ed al D.Lgs. 22/97 (abbandono di rifiuti sul suolo).

Per quanto concerne lo stato delle pratiche relative alle richieste di condono edilizio presentate al comune di Comacchio risultano i seguenti dati:

207 istanze di condono presentate;

131 istanze respinte;

68 ordinanze di demolizione emesse;

27 archiviate per intervenuta spontanea demolizione.

Le ordinanze di demolizione, conseguenti alla definizione dei relativi iter procedurali, seguono un ordine di precedenza che tiene conto della necessità di eseguire lavori agli argini dei canali delle valli comacchiesi,

possibili solo dopo la rimozione da quei luoghi di qualsiasi tipo di manufatto.

Il comune di Comacchio, d'intesa con la Regione Emilia-Romagna sembra voglia predisporre un piano concertato tra gli enti interessati per l'eliminazione graduale dei capanni abusivi e la concessione di nuove licenze in numero compatibile con l'ecosistema. A tale proposito nel « piano territoriale paesistico regionale » risultano già contenute prescrizioni in materia di « mantenimento, ristrutturazione e rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca... ».

Si segnala, inoltre, che l'Ente Parco Regionale Delta Po, con apposito regolamento in corso di approvazione, intende disciplinare, nell'ambito territoriale di propria competenza, le modalità di costruzione dei bilancioni secondo la vigente normativa, le tipologie ammesse, e le zone ove risulti possibile l'ubicazione degli stessi, regolamento che dovrà essere recepito dagli Enti locali interessati.

Il Consorzio di Gestione del Parco Regionale del Delta Po ha elaborato i « Criteri ed indirizzi per i programmi ittici provinciali e per la disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel Parco Regionale del Delta Po ».

La Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Ferrara ha comunicato che nel periodo compreso tra l'ottobre 1997 ed il maggio 1998 sono pervenute dai Carabinieri e dalla Polizia Municipale di Comacchio, 53 notizie di reato a carico di numerose persone per violazione dell'articolo 30 legge 47/1985 (Legge urbanistica), relativamente alla trasformazione dei c.d. « bilancini » da capanni di pesca in veri e propri edifici in muratura.

La grandissima parte delle dette notizie riguardano, tuttavia, fatti molto risalenti nel tempo rispetto al momento del loro accertamento.

Di detti procedimenti, 15 sono stati già archiviati perché estinti i reati per prescrizione; 1 si è concluso con la demolizione; 1 si è concluso con la condanna degli imputati, i quali hanno proposto impugnazione; 1 è pendente avanti al giudice del dibattimento;

35 procedimenti sono pendenti nella fase delle indagini preliminari.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

CORDONI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il ministero della difesa ha predisposto più di un anno fa un piano di gestione degli esuberi del personale degli enti militari nazionali, con un progetto di riorganizzazione complessivo;

la ristrutturazione interviene anche sullo stabilimento Marimuni di Aulla, attraverso un intervento sull'area tecnico-industriale e sull'area operativa, previsto dagli accordi firmati con le organizzazioni sindacali il 20 maggio 1998 e il 1° aprile 1998;

questi accordi riguardano il futuro lavorativo dei 445 dipendenti dello stabilimento di Aulla, prevedendo un piano di mobilità verso le altre pubbliche amministrazioni del territorio;

a più di un anno dalla definizione dei nuovi organici da parte del ministero e dalla stipula del primo accordo, non è ancora stato quantificato il personale interessato al processo di mobilità e i posti disponibili, non sono state ancora reperite le risorse economiche necessarie per la riqualificazione dei lavoratori e non si sa a che punto sia il decreto ministeriale per l'istituzione del nuovo ente per la gestione e il munizionamento della Marina (Diremuni), che dovrebbe appunto assorbire parte del personale di Marimuni;

la situazione di Aulla, comune ad altri stabilimenti militari, determina una grave situazione di incertezza tra i lavoratori e nella popolazione locale e sono state organizzate nelle scorse settimane manifestazioni da parte delle organizzazioni sindacali che chiedono anche un confronto sulla razionalizzazione delle aree attualmente occupate dagli enti del ministero della difesa —:

se ed in che modo ritengano di dare attuazione agli accordi stipulati per la gestione del personale degli enti militari nazionali, considerando in particolare la situazione dell'area tecnico-industriale e di quella operativa dello stabilimento di Aulla attivando i precisi processi di mobilità verso le pubbliche amministrazioni del territorio. (4-27371)

RISPOSTA. — *In premessa, è opportuno evidenziare che, con apposito decreto interministeriale — attualmente in itinere — si è stabilita la soppressione dello Stabilimento di munizionamenti navali di Aulla, dove attualmente prestano servizio 441 dipendenti civili, e la contestuale costituzione della Direzione di munizionamento della Marina militare di Cà Moncelo.*

L'attuazione dei provvedimenti indicati non comporterà mobilità di personale verso altre amministrazioni in quanto gli esuberanti organici, dovuti alla soppressione dello Stabilimento (441 unità), troveranno collocazione sia nel Centro interforze di munizionamento avanzato di Aulla sia nella Direzione di Munizionamento di Cà Moncelo, le cui dotazioni organiche complessive (rispettivamente 299 e 160 unità) consentono di assorbire tutto il personale.

Inoltre, la necessità di adeguare le professionalità del personale alle nuove esigenze potrà essere soddisfatta sia attraverso la riqualificazione professionale dei dipendenti in servizio, in esecuzione dei concorsi interni riproposti il 21 settembre 1999, a seguito della sentenza 1/99 della Corte Costituzionale e delle modifiche apportate alla legge 549/95 dalla legge 133/99, sia con la riconversione professionale già concordata con le Organizzazioni Sindacali.

Per quanto attiene ai dipendenti di terza qualifica funzionale — ai quali non è consentita la riqualificazione professionale — essi potranno essere collocati in posizione di soprannumero presso l'ente di appartenenza, stante quanto concordato con le Organizzazioni Sindacali nel protocollo d'intesa siglato il 1° aprile 1999.

Si ritiene, in conclusione, che la riorganizzazione dell'area di Aulla, così come delineata, non sarà causa di mobilità del

personale poiché i dipendenti troveranno utile collocazione nell'ambito degli Enti ridisegnati nello stesso comprensorio.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

DE BIASIO CALIMANI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il piano ambientale del parco regionale dei Colli euganei è stato inviato dall'ente parco in regione il 21 marzo 1995;

nel novembre 1997 la commissione consiliare competente ha espresso il parere;

nel febbraio 1998 sono state siglate le intese Stato-regioni con oltre trenta enti (5 sovrintendenze Fs, Enel, Telecom, amministrazioni militari, enti locali, eccetera);

nello stesso mese il piano è stato iscritto all'ordine del giorno del consiglio regionale, ma nella seduta di giugno ne è stato proposto e ottenuto il rinvio in commissione dell'ex assessore all'ambiente perché mancava il « piano Cave », piano che già nel dicembre 1997 era stato inviato dall'ente parco in regione;

la commissione lo ha riesaminato in una breve seduta e subito restituito al consiglio regionale;

ora il piano giace nel consiglio regionale del Veneto;

la stesura del piano è stata realizzata in diciassette mesi, nei quali si sono anche svolti incontri con enti locali ed associazioni di categoria;

non sono bastati quarantadue mesi per approvarlo!

questo ritardo crea disagi enormi ai cittadini residenti nell'area del parco, agli operatori e categorie economiche, genera interpretazioni giuridiche confuse e contraddittorie riguardo alle misure di salvaguardia e al perimetro del parco;

quattordici sindaci hanno firmato la richiesta di approvazione del piano perché le revisioni ai Prg in corso, risultano prive di certezze, in presenza di un piano ambientale adottato ma non approvato;

l'atteggiamento irresponsabile della regione Veneto crea non solo danni anche patrimoniali al territorio ma genera sfiducia negli strumenti della pianificazione, indebolisce il consenso dei residenti, riduce gli effetti della tutela e delle azioni positive sull'ambiente e gli ecosistemi —:

quali misure intenda adottare per sollecitare la regione Veneto ad approvare il piano ambientale del parco regionale dei Colli Euganei impegnandola in un dovere istituzionale che forse non si rende conto di avere o non è all'altezza di svolgere.
(4-19750)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata si fa presente che il Consiglio Regionale del Veneto con deliberazione n. 74 del 7 ottobre 1998, ha provveduto ad approvare il Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

DE CESARIS. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

nel mese di maggio del 1998, il gruppo Buffetti Spa annunciava che, con il ricorso allo strumento del trasferimento di ramo d'azienda, aveva provveduto alla cessione degli impianti e delle attività produttive svolte nello stabilimento di Via Villa Bonelli a Roma;

la cessione, riguardante il ramo della produzione grafica, avveniva a favore della Società Modulistica Commerciale Spa, di proprietà della famiglia Abete;

la cessione veniva accompagnata da un contratto di fornitura in esclusiva per 9 anni, tale da garantire a tutti i 147 lavoratori impiegati nello stabilimento il mantenimento delle condizioni economiche e

normative in essere al momento del trasferimento del ramo d'azienda;

successivamente, a partire dal primo luglio 1999, la nuova società acquirente, pur essendo ancora in corso il contratto di fornitura in esclusiva con la società Buffetti, ha disdetto unilateralmente ogni accordo aziendale, annullando tutti gli istituti in vigore presso l'azienda e non rientranti, a parere della dirigenza aziendale, nel contratto nazionale di lavoro;

tale decisione, che ha provocato la naturale protesta dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali che hanno indetto forme di agitazione, contraddice gli impegni assunti nell'acquisto del ramo aziendale della società Buffetti secondo i quali la concessione di un contratto di fornitura in esclusiva garantiva il mantenimento dei diritti acquisiti in materia economica e normativa —:

se non ritenga necessario intervenire per convocare le parti al fine di consentire una positiva conclusione della vertenza che faccia salvi i contenuti dell'accordo sulla cui base il trasferimento è avvenuto, anche al fine di prevenire problemi di carattere occupazionale.
(4-24988)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata, si riferisce l'esito degli accertamenti svolti dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma.

La Società S.M.C. S.p.A., subentrata al gruppo Buffetti nella azienda industriale per la produzione dei prodotti grafici ed assimilati, a seguito della disdetta di tutti gli accordi aziendali esistenti, con efficacia dall'1.7.1999, ha stipulato in data 4.11.1999, un nuovo accordo con le organizzazioni sindacali che ha posto fine alla vertenza in atto.

Tale accordo, oltre al riconoscimento di superminimi individuali e premio di presenza e di risultato, ha individuato, a seguito di una diversa concordata organizzazione produttiva che consenta di diminuire i costi di produzione, un esubero di 33 unità per le quali si è convenuto di attivare il ricorso alla mobilità, « utilizzando come cri-

teri di selezione dei lavoratori le esigenze tecnico-produttive, la prossimità alla maturazione della pensione di anzianità e la volontarietà».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

molti accaniti, affezionati e sofisticati fumatori lamentano che da tempo le tabaccherie sono regolarmente sprovviste dei sigari « Toscani extra-vecchi »;

gli stessi tabaccai non danno esaurienti spiegazioni alla rarefazione dei citati sigari —:

quali siano le ragioni del mancato rifornimento dei sigari « Toscani extra-vecchi ». (4-25328)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante ha chiesto di conoscere quali siano le ragioni del mancato rifornimento alle tabaccherie di sigari « Toscani extra-vecchi ».*

Al riguardo, l'Ente Tabacchi Italiani (ETI) ha riferito, in via preliminare, che è effettivamente frequente e diffuso il problema dell'indisponibilità di alcuni prodotti del Toscano presso le rivendite su tutto il territorio nazionale attribuibile, principalmente, ad alcune carenze della catena del processo industriale della produzione e della distribuzione dei sigari.

Tuttavia, il medesimo Ente ha precisato che la lavorazione del sigaro Toscano prevede particolari processi di maturazione che, nel caso specifico del « Toscano extra-vecchio », ha la durata di nove mesi. Inoltre, nel secondo semestre dell'anno 1998, si è verificato un incremento dei pensionamenti anticipati del personale addetto alla produzione dei sigari, che ha comportato una situazione di carenza del prodotto sul mercato durante i trascorsi mesi del 1999.

L'Ente Tabacchi Italiani ha comunque assicurato che sono state adottate urgenti

misure che hanno consentito di disporre di quantitativi di sigari sufficienti a soddisfare la domanda del mercato.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nel corso dell'affollatissima conferenza stampa tenuta il 19 ottobre 1999 nel palazzo della regione Lombardia, il Dalai Lama ha nuovamente chiesto aiuto alla comunità internazionale al fine di indurre la repubblica popolare cinese a riconoscere quanto meno l'autonomia al Tibet, pur nell'ambito di uno stato cinese;

salvo lodevoli eccezioni, il mondo occidentale sembra non volersi spingere al di là di formali attenzioni di solidarietà nei confronti del popolo tibetano, prigioniero dell'oppressione cino-comunista;

considerazioni geo-politiche e cinismo affaristico sembrano prevalere sul dovere della comunità internazionale di tutelare e garantire le libertà fondamentali dei popoli;

la politica di ingerenza negli affari interni degli Stati sembra trovare non già applicazione univoca e generalizzata, ma solo nei confronti di Nazioni i cui reggitori legittimi non siano di gradimento degli Stati Uniti d'America —:

quali iniziative diplomatiche il Governo abbia assunto, autonomamente o di concerto con gli alleati, per favorire il riconoscimento, da parte del regime cino-comunista, dei diritti di libertà ed autonomia del popolo tibetano. (4-26255)

RISPOSTA. — *La questione tibetana continua a formare oggetto di attenta preoccupazione da parte del nostro Paese. Ci siamo impegnati, sia individualmente che in ambito UE, in una continua e discreta azione volta a sensibilizzare le autorità di Pechino sull'importanza che le opinioni pubbliche occidentali attribuiscono alle vicende della*

popolazione del Tibet sollecitandone il rispetto dell'identità storico-culturale e della libertà religiosa e chiedendo la liberazione dei numerosi dissidenti tibetani, tuttora detenuti.

Storicamente, la misura del controllo della Cina sul Tibet durante l'epoca imperiale è sempre stata variabile e difficilmente quantificabile. Tuttavia, non è mai venuta meno nei vertici di Pechino la convinzione che il Tibet costituisca parte inalienabile del territorio cinese esattamente quanto Hong Kong, Macao o Taiwan. Inoltre, la Repubblica Popolare è pienamente in grado di mantenere il controllo politico-militare sul Tibet e potrebbe far ricorso all'uso della forza qualora sentisse minacciato il suo dominio sul territorio.

Allo stato attuale appare impensabile che Pechino manifesti una qualsivoglia forma di rinuncia alla piena sovranità sul Tibet, cosa che potrebbe avere effetti imprevedibili, e comunque non auspicabili, sulla stabilità della regione.

Con questi limiti alla propria capacità di azione, reiterando più volte a Pechino la richiesta di dare sostanza all'autonomia politico-amministrativa, già nominalmente concessa nel 1965 alla regione tibetana, l'Italia e la UE continuano a sostenere la ricerca di un concreto e produttivo dialogo tra le autorità cinesi e il Dalai Lama. Questi, infatti, pur essendo la suprema autorità religiosa del Buddismo-lamaismo, continua a rappresentare un costante punto di riferimento anche politico per il nazionalismo tibetano.

Negli ultimi due anni, da quando cioè la UE, con il pieno sostegno dell'Italia, ha superato la tradizionale politica di condanna della Cina, dimostratasi improduttiva, vi è stata infatti una parziale modifica nell'atteggiamento di Pechino, che ha dimostrato di essere pronta a discutere, nelle varie occasioni di dialogo politico, delle problematiche connesse con il rispetto dei diritti umani, ivi compresa la questione del Tibet.

Da ultimo l'Italia si è attivata perché sulla questione del Tibet si approfondisca la riflessione in sede di cooperazione politica

Pesc, al fine di aumentare l'incisività dell'azione europea.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Aniello Palumbo.

DI LUCA, ROMANI e GIANNATTASIO.
— Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il decreto-legislativo n. 504 del 1997, prevede, articolo 2, comma 4, che il termine per la presentazione della domanda per il rinvio del servizio militare, per coloro che frequentano la scuola superiore, sia, nel 1999, il 30 settembre, l'articolo 3, comma 8, prevede, per coloro che frequentano il primo anno di università la scadenza del suddetto il 30 settembre, mentre per coloro che sono iscritti agli anni successivi al primo, la scadenza è quella del 31 dicembre;

molti cittadini, in particolare nella zona di Milano ma anche in altre regioni del Paese, lamentano la mancanza di una sufficiente informazione, soprattutto su temi come quello del rinvio militare, che coinvolge direttamente migliaia di giovani e di famiglie;

mentre il Governo continua la sua politica con slogan propagandistici su grandi riforme che ha varato o che sta per approvare, il cittadino vive quotidianamente in una situazione di disagio provocato dal fatto che vengono trascurati alcuni suoi elementari diritti, quali quello di essere informato in maniera certa e sicura su avvenimenti o fatti di grande rilevanza pubblica;

questo caso coinvolge direttamente anche le responsabilità della pubblica amministrazione molte volte non in grado di fornire agli utenti notizie certe e precise —:

quali iniziative intenda adottare il Governo per prevedere forme di comunicazione che possano agevolare il cittadino nella conoscenza di fatti o notizie di rilievo come quelle enunciate nella premessa;

quali iniziative intenda adottare, anche attraverso strumenti legislativi, per rivedere le norme in oggetto ed assicurare la corretta informazione a quei cittadini che non hanno potuto, magari per pochi giorni, rinviare il servizio militare. (4-26200)

RISPOSTA. — *L'Amministrazione, sin dal 1998, aveva intrapreso molteplici iniziative volte a diffondere quanto più capillarmente possibile le novità introdotte dall'articolo 2, comma 4, e 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sui termini per la presentazione delle domande di ritardo per motivi di studio.*

In particolare, aveva divulgato i predetti termini, avvalendosi di:

il manifesto di chiamata alla leva della classe 1981;

il modulo allegato alla cartolina precetto, tramite il quale gli studenti potevano chiedere il differimento della chiamata alla leva, impegnandosi a presentare la domanda di ritardo entro il 30 settembre 1999;

l'opuscolo « Avvertenze per gli iscritti di leva », inviato dai singoli Comuni agli iscritti, unitamente al precetto di leva;

la lettera, il cui fac simile standardizzato è allegato alla circolare di chiamata alla leva della classe 1981, con la quale gli Uffici di leva, nell'accogliere la richiesta di differimento prodotta dai nati nei primi nove mesi dell'anno, notificano ad ognuno di essi che, se intendono fruire del ritardo, devono presentare la relativa domanda entro il successivo 30 settembre;

il manifesto di chiamata alle armi delle classi 81-82;

la circolare LEV.C/G3/UDG del 31 agosto 1998, concernente il ritardo degli obblighi di leva, pubblicata sulla G.U. n. 20 del 26 gennaio 1999;

i manifesti contenenti « Avviso agli studenti di scuole di livello medio superiore » e « Avviso agli studenti universitari e post universitari », che riproducono in sostanza le disposizioni emanate con la circolare del 31 agosto 1998, diramati per

l'affissione in tutte le scuole medio-superiori e università;

la lettera al Comune di Roma, con cui si chiedeva l'aggiornamento della « Guida pratica del cittadino 1999 »;

il sito Internet www.ESERCITO.DI-FESA.IT.

L'Amministrazione, nonostante avesse ritenuto la divulgazione dell'innovazione ampia e capillare, considerato che molti cittadini avevano presentato domanda oltre i termini, aveva provveduto ad emanare una nuova circolare con la quale, in sostanza, si disponeva la « remissione in termini » nei confronti dei giovani ritardatari appartenenti alla classe 1980 e precedenti, ritenendo scusabile l'errore in cui essi erano incorsi.

Diversamente, per i giovani della classe 1981, non era stata concessa la stessa sanatoria in quanto essi avevano ricevuto un'informazione « personale » in merito ai nuovi termini, attraverso il modulo allegato alla cartolina precetto, l'opuscolo « Avvertenze per gli iscritti di leva » inviato dai Comuni degli interessati insieme al precetto di leva e la lettera allegata alla circolare di chiamata alla leva della classe 1981. Per gli appartenenti alla classe 1981 era comunque tutelata la posizione di chi fosse in grado di provare la mancata ricezione dei predetti documenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che i provvedimenti adottati a suo tempo siano stati adeguati e le informazioni fornite ampie e puntuali e tali da poter essere recepite per tempo dagli interessati.

Tuttavia, per venire incontro alle ulteriori istanze di vari membri del Parlamento e della collettività ed in considerazione delle difficoltà emerse in sede di applicazione delle nuove norme in materia di ritardo degli obblighi di leva introdotte dal citato decreto legislativo n. 504/97, ho recentemente disposto, in via eccezionale, che siano considerate prodotte nei termini le domande di ritardo presentate oltre il 30 settembre 1999, comprese, quindi, quelle presentate dai giovani appartenenti alla classe 1981.

Di conseguenza, ai competenti distretti militari, uffici di leva e capitanerie di porto sono state impartite disposizioni affinché siano ammessi o ripristinati nella posizione di « ritardo », sempre che ricorrano i requisiti di legge e dimostrino di aver effettivamente prodotto domanda entro il 31 dicembre 1999, tutti quei giovani che si presenteranno fino al giorno di eventuale precettazione alle armi e comunque nell'anno 2000, chiedendo di avvalersi della citata disposizione ministeriale.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

FRAGALÀ e SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

in data 16 giugno 1997 il procuratore capo della Repubblica di Roma, Salvatore Vecchione, ha sottratto al sostituto procuratore Giuseppe Pititto l'inchiesta che questi stava svolgendo sul duplice omicidio in Somalia dei giornalisti italiani Ilaria Alpi e Miran Hrovatin;

il provvedimento di revoca della designazione è intervenuto proprio mentre stavano per giungere dalla Somalia due testimoni oculari del duplice omicidio che erano stati individuati e convocati dal dottor Pititto al quale, così, è stato però impedito di sentirli;

il provvedimento medesimo è apparso particolarmente grave sin dall'inizio tanto che il quotidiano *Liberazione* ha parlato di « inquietante estromissione del dottor Pititto »;

il pubblico ministero Pititto aveva individuato ed iscritto, quale mandante del duplice omicidio, tale Moussa Bogor detto il « Sultano di Bosaso », che aveva pure provveduto ad interrogare nello Yemen;

dopo la sottrazione dell'inchiesta al dottor Pititto, la procura della Repubblica di Roma ha richiesto l'archiviazione per il detto Moussa Bogor ed ha proceduto per il

duplice omicidio nei confronti di tale Hashi Omar Hassan, del quale, all'esito delle indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio;

all'udienza del 9 luglio 1999, il pubblico ministero d'udienza ha richiesto alla Corte di assise di Roma la condanna dell'imputato alla pena dell'ergastolo;

la Corte di assise, con sentenza del 20 luglio 1999, ha invece mandato assolto Hashi Omar Hassan dall'imputazione di omicidio « per non aver commesso il fatto »;

la motivazione della sentenza, depositata lo scorso 29 ottobre, contiene affermazioni estremamente inquietanti che gettano ombre pesanti sulla conduzione dell'inchiesta, dopo che era stata sottratta al pubblico ministero Pititto;

i giudici hanno scritto infatti che il riconoscimento dell'imputato sulla cui base è stato chiesto il rinvio a giudizio, « deve ritenersi... poco affidabile », « appare anche sospetto » e « sembra quindi non immune dall'intervento degli inquirenti »;

i giudici hanno scritto, inoltre, che poiché « il caso Alpi pesava come un macigno nei rapporti tra Somalia e Italia... vi può... essere il sospetto che, per risolvere il problema... l'unica soluzione praticabile sia apparsa... quella di consegnare tale persona alle autorità italiane, perché queste potessero procedere »;

la Corte di assise ha manifestato il dubbio che Hassan sia stato offerto come capo espiatorio all'Italia;

in Italia, dopo che il procuratore della Repubblica Vecchione aveva assunto la direzione delle indagini, quest'innocente è stato anzitutto oggetto di un riconoscimento « poco affidabile », « sospetto » e « non immune dall'intervento degli inquirenti »;

di questo innocente, la procura della Repubblica di Roma, ha quindi, chiesto prima il rinvio a giudizio e poi addirittura la condanna all'ergastolo;

a volerne escludere la complicità, balza evidente, quanto meno, una mancanza di professionalità del procuratore della Repubblica di Roma, posto che il suo ufficio sembra essersi reso strumento del sacrificio di un innocente;

alla luce della sentenza della Corte di assise è ormai indilazionabile che il procuratore della Repubblica Vecchione dia convincenti spiegazioni sulle ragioni per cui ha, pretestuosamente, sottratto l'inchiesta al pubblico ministero Giuseppe Pititto, assegnandola a se stesso e a un sostituto di sua fiducia, su come sia stato possibile un riconoscimento « non immune dall'intervento degli inquirenti » mentre le indagini erano da lui dirette su come sia stato possibile che egli non si sia accorto che il riconoscimento era altresì « poco affidabile » e « sospetto »; su come sia stato possibile che egli non si sia accorto che l'individuo per cui il suo ufficio ha chiesto condanna all'ergastolo era in realtà un innocente sacrificato e consegnato dai somali alle autorità italiane « per risolvere il problema » costituito dall'inchiesta che il dottor Pititto stava conducendo;

il comportamento del dottor Vecchione in questa vicenda, quale che ne sia la ragione sembra palesare ancora una volta la sua inadeguatezza a ricoprire il delicato incarico di procuratore della Repubblica di Roma —:

se non ritengano di disporre con la massima urgenza un'indagine al fine di verificare la veridicità dei fatti esposti in premessa e, qualora gli stessi risultino veri, promuovere nei confronti del dottor Vecchione l'azione di incompatibilità funzionale rispetto all'incarico di procuratore della Repubblica di Roma, nonché ogni opportuna e doverosa iniziativa disciplinare o di altra natura. (4-26817)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione citata può riferirsi quanto segue, alla luce delle informazioni acquisite dalla Procura della Repubblica di Roma, dovendosi peraltro in questa sede richiamare quanto già rappresentato in occasione della

risposta all'interpellanza urgente n. 2-02206, proposta dallo stesso interrogante.

Tutti i fatti evocati nell'atto ispettivo sono stati attentamente valutati dal Ministro.

Il primo di essi riguarda la sostituzione dei magistrati già designati alle indagini sugli omicidi di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

Dal provvedimento di revoca della designazione adottato dal Procuratore della Repubblica il 16 giugno 1997 emerge che si era determinata una situazione di incompatibilità tra i due magistrati, dott. Pititto e dott. De Gasperis, all'epoca titolari delle indagini.

Il dott. De Gasperis lamentava infatti di aver subito dal collega « un vero e proprio spossessamento del fascicolo » e che vi fosse stata una contestuale ripetuta opera di pubblicizzazione delle indagini da parte del suo collega. In ragione di tale incompatibilità che si presentava insuperabile, il dott. Vecchione dovette revocare la designazione di entrambi i sostituti. Nel provvedimento di sostituzione si accenna, in particolare, alla circostanza dell'avvenuta pubblicizzazione di un atto di indagine ancor prima del suo compimento e al fatto che tale pubblicizzazione seguiva a molti altri episodi analoghi. Alla sostituzione dei due Pubblici Ministeri procedenti, conseguì l'attribuzione del fascicolo allo stesso Procuratore della Repubblica Salvatore Vecchione e quindi al sostituto dott. Franco Ionta. Non risulta che la sostituzione abbia comportato conseguenze negative sulla conduzione delle indagini, in quanto gli « interrogatori decisivi » cui fanno cenno gli esponenti non ebbero luogo molto tempo dopo l'adozione del decreto e, comunque, avvennero subito dopo l'indispensabile studio degli atti.

La sentenza, richiamata dall'interrogante, contiene alcune non lusinghiere valutazioni sulle modalità di conduzione delle indagini anche per ciò che concerne le modalità del riconoscimento dell'imputato

Hashi Omar Hassan. Tali valutazioni devono ritenersi tuttavia riconducibili nell'ambito della dialettica dibattimentale e non concernono comunque il tema della sostituzione dei sostituti designati originariamente.

In proposito è però utile evidenziare che la Procura ha proposto appello avverso la predetta sentenza, sicché appare in ogni caso doveroso attendere l'esito di tale giudizio per disporre una del tutto ipotetica ed eventuale nuova valutazione degli aspetti evocati, tanto più che la sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'articolo 530, 2° comma, c.p.p. e cioè avendo la Corte ritenuto che le emergenze istruttorie non portassero in modo univoco all'affermazione della responsabilità dell'imputato.

Va aggiunto che, in ordine ai fatti, pende tuttora dinanzi la Procura della Repubblica altro procedimento per l'individuazione della responsabilità di altri soggetti.

Da quanto riferito, emerge chiaramente la mancanza dei presupposti per l'attivazione di qualsiasi accertamento ispettivo sulla gestione della Procura della Repubblica di Roma, con particolare riguardo al procedimento penale a carico di Hashi Omar Hassan.

Nella vicenda evocata, relativa a procedimento particolarmente complesso e delicato, il procuratore, dott. Vecchione, risulta aver sempre operato esclusivamente per perseguire l'accertamento della verità e, per quanto riguarda i rapporti con i sostituti, nel rispetto dei propri doveri istituzionali.

Deve al riguardo porsi in evidenza che il 4 febbraio ultimo scorso un numero molto elevato di magistrati in servizio presso la Procura di Roma ha firmato un documento nel quale si afferma che la direzione della Procura da parte del dottor Vecchione è stata sempre improntata al dialogo e allo scambio di pareri con i sostituti, al fine di assicurare la migliore trattazione dei procedimenti in uno spirito di massima collaborazione. I sostituti hanno anche sottolineato che non si sono verificate né situazione di disagio, né un esodo di magistrati e che mai sono state imposte dal Procuratore interpretazioni giuridiche ai sostituti, mentre l'adozione da parte sua di circolari

si inquadra nella condivisibile esigenza di razionalizzare l'organizzazione di un ufficio giudiziario di grandi dimensioni.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

FRATTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, così come modificato dall'articolo 9 della legge n. 50 del 1999, dispone che entro il 31 luglio 1999, il Governo è delegato a emanare un decreto legislativo per razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei principi richiamati dall'articolo 12 della medesima legge n. 59 del 1997;

lo schema di decreto legislativo modificherà anche le norme relative al personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio, di ruolo o in posizione di comando o fuori ruolo e le relative dotazioni organiche —:

quale sia l'attuale consistenza del personale di ruolo, distinto per area professionale e livello;

quale sia l'attuale consistenza del personale fuori ruolo, comandato e operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri anche in posizione diversa da quelle citate, alla data del 31 dicembre 1998 e quale era alla data del 10 maggio 1996;

se si intenda prevedere una sanatoria, anche in posizione soprannumerica, di tutto il personale in servizio alla data di approvazione del decreto legislativo di riordino della Presidenza del Consiglio dei ministri;

in quale modo si intenda garantire al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche comandato presso altre amministrazioni, la permanenza nei ruoli organici della nuova « Presidenza » o l'eventuale facoltà di opzione;

se si intenda provvedere ad inquadrare nei ruoli organici della nuova « Presidenza » il personale comandato o fuori

ruolo in servizio alla data del 31 dicembre 1996 con una anzianità di almeno cinque anni e tuttora in servizio, in considerazione anche che la Presidenza del Consiglio dei ministri si è avvalsa della specifica professionalità dei citati dipendenti per così lungo tempo, impedendo loro di acquisire presso le amministrazioni di appartenenza sviluppo di carriera e incarichi che per effetto dell'assenza dell'amministrazione medesima, sono stati affidati ad altri colleghi e gli eventuali disagi per il trasferimento del nucleo familiare.
(4-23695)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, si fa presente quanto segue.*

Il personale appartenente ai ruoli in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data del 4 maggio 1999 ammonta a 2622 unità, distinto per area professionale e livello secondo l'allegato prospetto.

Il personale non appartenente ai ruoli operante presso la Presidenza del Consiglio ammonta alla data del 31 dicembre 1998 a 1488 unità, alla data del 1° maggio 1996 a 1528 unità.

Per quanto riguarda l'eventuale inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio, anche in soprannumero, del personale di prestito, il decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999, non contiene disposizioni specifiche al riguardo. Tuttavia l'articolo 9, terzo comma, del citato decreto prevede una riserva non superiore al 20 per cento dei posti disponibili, da attribuire mediante specifiche selezioni a detto personale di prestito.

Tale disposizione potrà avere applicazione una volta accertata la sussistenza di posti vacanti nelle varie qualifiche funzionali che avrà luogo soltanto dopo la verifica del fabbisogno complessivo del personale.

Per il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio operante presso le strutture trasferite, è garantito l'esercizio del diritto di opzione per la permanenza nei ruoli della Presidenza stessa ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 303/1999, nonché, per le unità non optanti, la

conservazione, ex articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo, del trattamento economico da essi fruito presso la Presidenza del Consiglio.

Per i dipendenti di ruolo della Presidenza comandati presso altre Amministrazioni, non è prevista alcuna variazione relativa al loro stato giuridico.

Per quanto concerne poi il concreto esercizio del diritto di opzione per la permanenza nei ruoli della Presidenza, si fa presente che è stata diramata in data 24 settembre 1999 apposita circolare, comunicata a tutto il personale interessato e pubblicata anche nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Presidenza del Consiglio n. 9 del mese di settembre 1999. La relativa procedura, adottata sulla base di criteri concordati con le Organizzazioni Sindacali, si è conclusa il 31 dicembre 1999, con la sistemazione nei vari Uffici e Dipartimenti della Presidenza, di quasi tutti i dipendenti che hanno chiesto la permanenza nei ruoli (275 su 406 aventi diritto).

Non è prevista, allo stato, alcuna normativa circa l'eventuale inquadramento nei ruoli organici della Presidenza del personale di altre Amministrazioni comandato o fuori ruolo in Presidenza al 31 dicembre 1996 o ad altra data e con anzianità quinquennale o di diversa durata.

Si fa presente, infine, che essendo il processo di riordino della Presidenza del Consiglio tuttora in corso, la posizione del personale di ruolo o di prestito potrà essere definita solo al termine dei provvedimenti di riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ALLEGATO

SITUAZIONE RELATIVA AL PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

alla data del 4 maggio 1999

D.G. ed equiparati	42
Dirigenti	193
R.E	51

IX	230
VIII	146
VII	567
VI	467
V	532
IV	309
III	81
II	4
Totale	2622

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Enrico Micheli.

FRATTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il governo americano ha esplicitamente riconosciuto la propria esclusiva responsabilità per la tragedia del Cermis, e il Presidente Clinton stesso ha promesso, tramite delle dichiarazioni ufficiali e in occasione di un incontro con Massimo D'Alema, di « sostenere delle azioni mirate ad un indennizzo giusto e veloce »; tuttavia, il ministero della difesa americana sembra insistere che le cause civili delle famiglie debbano essere regolate dall'accordo sullo statuto delle truppe della Nato stipulato nel 1951 (il cosiddetto contratto Sofa). Questo, però, significherebbe, da una parte, che il governo italiano — che non ha nessuna colpa in merito — dovrebbe pagare un quarto dell'importo di indennizzo e, dall'altra parte, comporterebbe un ulteriore gravame per le famiglie che, in tal caso, sarebbero costrette ad un procedimento di lite in Italia che potrebbe durare dagli 8 ai 10 anni;

con l'intento di risparmiare le famiglie da tale gravame inesigibile, membri del Senato americano (in specie Chuck Robb e Olympia Snowe) avevano presentato una proposta di legge (*amendment*) che prevedeva, per ogni vittima, un indennizzo massimo di 2 milioni di dollari Usa. Ora, tale proposta di legge — dopo essere stata respinta da parte di una commissione di conciliazione formata da membri del Senato e della Casa dei Rappresentanti,

creando, così, un ulteriore motivo di amarezza per le famiglie — è stata deliberata all'unanimità dal Senato americano per essere inserita in un capitolo di spesa del Ministro della difesa americana. Il Ministro della difesa Cohen ha confermato la compatibilità della proposta di legge promossa dai senatori Robb e Snowe approvando, l'anno scorso, delle elargizioni proposte da parte del Congresso americano stanziando fino a 20 milioni di dollari Usa per i danni materiali subiti dal comune di Cavalese;

pur troppo, sinora vi è stata più attenzione per il risarcimento dei danni materiali — con l'attribuzione di 20 milioni di dollari per la ricostruzione della funivia di Cavalese — rispetto alla esigenza di serio e completo indennizzo per le vittime della strage —:

quali iniziative il Governo italiano intenda assumere nei confronti del Governo americano affinché quest'ultimo provveda in tempi rapidi alla effettiva erogazione dell'intero indennizzo alle famiglie delle vittime. (4-24693)

RISPOSTA. — *In materia di risarcimento per danni a terzi, l'articolo VIII del Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle forze armate dei Paesi membri, firmato a Londra il 19 giugno 1951 (NATO-SOFA), fissa chiaramente tre principi:*

1) *spetta allo Stato di soggiorno decidere, secondo le proprie leggi e regolamenti, sulle domande di indennizzo presentate dagli interessati ed eventualmente procedere al pagamento delle stesse (principio di territorialità);*

2) *le leggi e regolamenti dello Stato di soggiorno da prendere in considerazione devono essere gli stessi applicabili alle proprie forze armate (principio di parità di trattamento);*

3) *l'indennizzo così pagato vincola definitivamente le parti contraenti (principio del ne bis in idem, applicabile alla richiesta di rimborso del 75 per cento del pagamento effettuato dallo Stato di soggiorno).*

Con Legge n. 497 del 21 dicembre 1999, lo Stato italiano ha provveduto a regolamentare la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

GAMBALE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

con l'atto ispettivo n. 5-05785 dell'11 febbraio 1998 l'interrogante segnalava l'esistenza di gravi irregolarità nel bando e nello svolgimento del concorso interno per titoli ed esami a 922 posti per l'VIII qualifica funzionale, profilo funzionario d'amministrazione, bandito dall'Inail con delibera n. 648 del 20 dicembre 1990;

a tale interrogazione non è ancora pervenuta risposta;

alcuni candidati hanno presentato ricorso per l'annullamento della deliberazione n. 316 del 1992, con la quale il comitato esecutivo dell'Inail approvava la graduatoria di merito del concorso in parola, prima al Tar poi al Consiglio di Stato ma una decisione di quest'ultimo organo, attesa per la metà di giugno 1999, non risulta ancora adottata;

al ministero del lavoro compete l'esercizio del controllo sulla gestione degli enti parastatali quali l'Inail —:

quali indagini abbia disposto o ritenga di disporre al fine di verificare le gravi irregolarità nel bando e nell'espletamento del concorso in parola e se ritenga, nel caso che violazioni di legge vengano accertate, di avviare, per quanto di propria competenza, le procedure per l'invalidamento del concorso e della delibera di approvazione della graduatoria. (4-24796)

RISPOSTA. — Sulla questione illustrata nell'atto parlamentare indicata sono state acquisite notizie dall'INAIL che ha comunicato, con riferimento al concorso interno a 922 posti per l'VIII q.f., bandito nel 1990, che la Commissione esaminatrice risultava

composta solo da membri interni trattandosi di concorso riservato al personale in servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/88, e quindi soggetta ad una disciplina diversa da quella prevista per i concorsi pubblici dall'articolo 8 dell'allora vigente Regolamento Organico del Personale.

Di tale Commissione hanno fatto parte Consiglieri di Amministrazione e Dirigenti (generali e superiori), particolarmente esperti.

Il concorso, al quale sono stati ammessi n. 948 dipendenti, si è svolto in due fasi concernenti la valutazione dei titoli e la prova d'esame.

La Commissione esaminatrice, nella seduta del 2.3.1992, ha stabilito i criteri di valutazione per il computo delle anzianità e dei titoli di studio posseduti dai concorrenti, in conformità degli articoli 2, 3, e 6 del bando di concorso, ed ha successivamente proceduto alla valutazione dei titoli di tutti i candidati ammessi.

La prova d'esame che è consistita, secondo l'articolo 5 del bando, in un colloquio vertente sull'analisi delle attività istituzionali e dell'organizzazione del lavoro con particolare riguardo all'ambito professionale proprio della qualifica funzionale (VIII) e del relativo profilo messo a concorso (funzionario di amministrazione), è stata superata da n. 600 concorrenti che, secondo il citato articolo 5, hanno riportato un giudizio di idoneità, mentre i restanti n. 348 concorrenti sono risultati esclusi.

Come risulta da verbali d'esame, la Commissione ha espresso il suo giudizio, dichiarando « idoneo » o « non idoneo » ogni singolo concorrente, così come indicato nel più volte citato articolo 5 del bando di concorso, mentre ha proceduto ad attribuire il punteggio nella valutazione dei titoli ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 ed 8 del bando di concorso stesso.

L'Istituto ha fatto presente, poi, che i rilievi formulati nell'interrogazione indicata nei riguardi del concorso in esame e della deliberazione con la quale il Comitato esecutivo ha approvato la relativa graduatoria di merito e nominato i vincitori del concorso stesso, sono in parte coincidenti con

i motivi del ricorso al TAR del Lazio, presentato, contro la suddetta deliberazione, da alcuni concorrenti esclusi.

I suddetti motivi, peraltro, sono stati ritenuti non accoglibili dal giudice di primo grado con la sentenza n. 53 del 10.1.96, che ha respinto il citato ricorso.

Da ultimo l'INAIL ha fatto presente che il Consiglio di Stato, con decisione n. 1321 del 6.10.99, in accoglimento delle tesi difensive dell'Istituto, ha respinto il ricorso in appello dei dipendenti D'Orio ed altri, avverso la decisione del TAR Lazio, Sez. III, n. 53/96, ai medesimi sfavorevole.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

GUERRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la signora Flaviana Crimella, dipendente della Aerosol Service Italiana srl di Valmadrera (Lecco) è stata sanzionata dalla sua Azienda con un giorno di sospensione non retribuito per assenza ingiustificata;

la signora Crimella dopo aver tempestivamente chiesto un giorno di ferie si era assentata, per poter accompagnare il marito Giordano Scaccabarozzi, non vedente, ad una importante visita veterinaria del cane guida, come attestato da certificato che ha poi consegnato;

la decisione aziendale, al di là dei formalismi con cui appare motivata, risulta lesiva dei diritti fondamentali della signora Crimella e particolarmente odiosa in quanto sanzionatoria di un comportamento obbligato della signora in una condizione di stato di necessità quale l'accompagnamento del marito non vedente per una esigenza indilazionabile —:

se non ritenga particolarmente grave la vicenda esposta e quali misure, normative e amministrative siano state assunte o si intendano assumere, in via generale e nel caso di specie, per assicurare il rispetto

e l'esercizio di diritti essenziali che, tutelando i lavoratori, le lavoratrici e le persone in condizione di difficoltà, costruiscano nella nostra società una condizione irrinunciabile di solidarietà e civiltà.

(4-26292)

RISPOSTA. — *con riferimento all'interrogazione indicata, si comunicano le risultanze degli accertamenti effettuati dal Servizio Ispezione della Direzione Provinciale del Lavoro di Como-Lecco.*

La Sig.ra Flaviana CRIMELLA, dipendente della Soc. Aerosol Service Italiana di Valmadrera (LC), il giorno 3.9.99 ha verbalmente chiesto al proprio direttore, Sig. Melesi, di poter usufruire di un giorno di ferie per l'8 settembre 1999.

A detta della dipendente il permesso le è stato negato immediatamente, mentre il Melesi ha fatto presente di avere rinviato qualsiasi decisione all'esame della situazione lavorativa.

In data 7 settembre la Sig.ra Crimella ha di nuovo chiesto il permesso di assentarsi dal lavoro per il giorno successivo al sig. Melesi, il quale l'ha invitata a rivolgersi al direttore del personale della società.

La lavoratrice, ottemperando a quanto sopra, si è recata dal predetto funzionario facendo presente che doveva accompagnare il marito non vedente da un medico specialista.

Il Dr. Morandini subordinava l'autorizzazione al godimento del giorno di ferie richiesto alla presentazione di idonea documentazione giustificativa da produrre immediatamente.

La lavoratrice, nel rappresentare l'impossibilità ad evadere tale richiesta, ribadiva la necessità di assentarsi il giorno seguente.

Il giorno 8 settembre u.s., infatti, l'interessata si è assentata dal lavoro ed il giorno successivo, al rientro in azienda, ha esibito al direttore del personale il certificato di un medico veterinario, attestante l'effettuazione di visita specialistica al cane del marito non vedente.

In seguito a ciò la Direzione del Personale ha provveduto, in data 16 settembre 1999, a contestare alla dipendente un provvedimento disciplinare.

La medesima, assistita dalla FILCEA CGIL, ha contestato detto provvedimento.

In data 24 settembre u.s. l'azienda ha notificato alla Sig.ra Crimella la sanzione disciplinare consistente in un giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ai sensi dell'articolo 53, lettere a) e h) del CCNL.

A seguito di ciò la dipendente, attraverso l'Ufficio Vertenze della CGIL, ha inoltrato richiesta di convocazione della Commissione di Conciliazione.

Il tentativo di conciliazione, fissato per il giorno 15 dicembre u.s., non ha avuto luogo in quanto l'azienda ha ritirato il provvedimento disciplinare.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

LUCÀ. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

durante il secondo conflitto mondiale furono più di cinquantamila i militari italiani catturati dagli americani;

dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 gli americani offrirono ai prigionieri la possibilità di collaborare alla causa alleata;

mentre diciassettemila di loro ricobbero la Repubblica di Salò e rimasero nei campi di concentramento, gli altri trentatremila vennero avviati ai campi di lavoro;

coloro che lavoravano nei campi svolgevano mansioni estremamente pesanti, lavoravano per l'esercito americano, godevano di una parte di libertà, e alla fine del mese percepivano un terzo della intera paga, poiché gli altri due terzi venivano versati su un cosiddetto « Fondo per i prigionieri »;

un accordo intercorrente tra l'esercito statunitense e i prigionieri prevedeva la ripartizione e la consegna del Fondo ai prigionieri stessi al momento del rimpatrio;

la somma a cui ammontava il Fondo era di 26 milioni di dollari, che, a tutt'oggi, rivalutati e con gli interessi, equivarrebbero a circa 400 miliardi di lire;

a più di cinquant'anni dalla fine del conflitto, un gruppo di reduci dei campi venne a scoprire che la somma in questione era stata effettivamente versata dal Governo americano già nel lontano 1948, nelle mani dell'allora Ministro del tesoro Pella;

di questi soldi, però, gli interessati, che fecero ritorno in Italia nel 1946, e le loro famiglie non ebbero più alcuna notizia, nonostante ripetute richieste di chiarimenti e costose azioni legali (alcune ancora pendenti);

i funzionari dell'Archivio di Stato del ministero della guerra americano, a Washington, fornirono agli ex prigionieri le prove documentali dell'effettiva consegna dell'assegno di 26 milioni di dollari al Ministro Pella, nonché l'elenco completo dei « Pow » (prisoner of War) ai quali quei soldi erano destinati;

a quasi cinquant'anni dal ritorno dei reduci appare assurdo non potere avere accesso agli archivi del ministero, per fare chiarezza sulla sorte dei soldi del Fondo;

molti dei reduci a cui spetterebbero di diritto questi soldi sono ormai morti, ma ci sono ancora le loro famiglie, che reclamano un diritto innegabile, che si concretizzerebbe, in realtà, in una dozzina di milioni a testa, somma che non renderebbe ricco nessuno di loro, ma servirebbe ad integrare delle pensioni quasi al minimo —:

quali iniziative intenda adottare per far luce sull'effettivo destino di questi soldi, al fine di porre rimedio ad una situazione che, anche se ormai cristallizzata nel tempo, ha assunto i connotati di una palese ingiustizia, compiutasi nei confronti di persone che per l'Italia hanno prestato servizio. (4-24519)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata, concernente le istanze avanzate dagli ex prigionieri italiani in U.S.A., intese ad ottenere la liquidazione di somme a suo tempo versate dal Governo americano al Governo italiano per il lavoro prestato dai medesimi negli Stati Uniti.

Al riguardo, si fa presente che, da ricerche effettuate presso l'Archivio storico della Banca d'Italia, è stata ricostruita l'intera vicenda per la parte che riguarda i rapporti tra la Banca d'Italia ed il Ministero del Tesoro.

Sulla scorta delle informazioni fornite dalla Banca d'Italia, può ritenersi accertato che il totale delle somme versate dal Governo americano (in due rate, rispettivamente il 3 aprile 1948 ed il 14 gennaio 1949) ammonta a dollari USA 26.382.241 pari, al cambio dell'epoca, a lire italiane 15.117.024.110, somma dalla quale vennero detratte lire 19.433.692 a titolo di tassa di circolazione.

La citata somma fu versata presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dove era stata istituita apposita contabilità speciale, intestata all'Ufficio di Amministrazione Personali Militari Vari del Ministero della Difesa, che, tramite i Distretti Militari, effettuava il pagamento agli interessati delle somme dovute.

I pagamenti in questione avevano luogo non appena le autorità militari americane riconoscevano l'autenticità delle relative note di credito in possesso degli interessati, che dovevano firmare i citati certificati davanti ad un pubblico ufficiale; a tale scopo vennero incaricati i Sindaci dei Comuni di residenza.

Sulla base della documentazione agli atti, risulta che la contabilità speciale in questione venne chiusa nel 1966, ritenendosi ormai esaurite tutte le pratiche di liquidazione degli indennizzi. Le rimanenti disponibilità, pari a lire 15.739.764, furono versate all'Erario.

Per venire incontro alle richieste di pagamento di indennizzi rivolte di recente da ex prigionieri in U.S.A. ovvero dai loro eredi, i quali lamentano il mancato versamento di quanto dovuto da parte del Governo italiano, occorre accertare preventivamente se

gli istanti sono inclusi negli elenchi dei « claims », formanti oggetto dell'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti, firmato a Roma il 14 gennaio 1949. In tale Accordo, all'articolo 5, è esplicitamente previsto che il Governo degli Stati Uniti d'America si impegna a trasferire al Governo italiano tutti i documenti in suo possesso relativi ai « claims » e ad agevolare l'accertamento della loro validità.

Al riguardo, il Ministero della Difesa, con nota del 2 febbraio u.s., ha fatto presente che, stante il notevole lasso di tempo trascorso dall'epoca dei fatti e della chiusura dell'apposita contabilità speciale (oltre 33 anni), le ricerche effettuate, sia per acquisire i nominativi di coloro che fruiro del beneficio sia per individuare « per esclusione » eventuali ulteriori creditori, sono risultate ardue ed improduttive. Ciò è da ascrivere, in particolare, ai seguenti elementi ostatici:

la devoluzione ad uffici militari periferici (generalità dei Distretti Militari per l'Esercito e sedici altri enti vari per la Marina e l'Aeronautica) dei numerosi pagamenti a suo tempo effettuati;

la radicale ristrutturazione dell'organizzazione militare operata negli ultimi decenni, che ha comportato anche la soppressione o la trasformazione di gran parte dei citati Enti periferici;

la verosimile resa di ogni ipotizzabile documentazione individuale all'epoca acquisita o probabilmente ricostruita (note di credito, cosiddetti « claims », ecc.) a corredo delle rendicontazioni amministrative rimesse nel tempo, secondo le previste scadenze, ai competenti organi esterni di controllo della spesa, nonché la quantificazione dei relativi importi e la definizione delle modalità di relativa erogazione.

Si rende, quindi, necessario procedere preventivamente a una ricognizione dei Titolari dei presunti crediti, avvalendosi eventualmente anche del qualificato apporto delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma.

Soltanto quando sarà stato accertato che gli istanti sono inclusi nei citati elenchi, potrà addivenirsi, con i competenti Uffici del Ministero della Difesa ad una valutazione

del numero degli aventi diritto che non risultano essere stati indennizzati, nonché alla quantificazione delle somme residue, da corrispondere.

Si soggiunge, infine, che non sono stati previsti a tale scopo accantonamenti nella legge finanziaria per l'anno 2000.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

MARINACCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

i lavoratori agricoli della provincia di Foggia sono fortemente preoccupati in merito alla mancata erogazione da parte dell'Inps delle indennità spettanti in ordine alla disoccupazione agricola e gli assegni familiari, difatti l'Ente previdenziale ha disatteso quanto stabilito dalla legge n. 608 del 1996, circa la pubblicazione in tempo utile degli elenchi anagrafici trimestrali e di quello riepilogativo. L'avvenuto ritardo nella pubblicazione si è accompagnato con il dimezzamento dei beneficiari e delle giornate di lavoro svolte, rispetto all'anno 1998;

a nulla sono valse le proteste dei lavoratori e del sindacato di categoria Flai-Cgil, iniziate già alla fine del 1998 e ripetute varie volte nel corso di quest'anno, per vedere riconosciuti i propri diritti. L'Inps sebbene abbia sempre affermato che i lavoratori sarebbero stati tutti pagati entro il mese di luglio 1999 non ha poi ottemperato all'impegno assunto. Tale questione, per la sua gravità sociale ed economica, fu portata all'attenzione del prefetto di Foggia il quale ritenne indispensabile indire una riunione cui parteciparono il direttore generale e il vicedirettore dell'Inps regionale, il dottor Giannubilo dell'Inps di Foggia e i dottori Biasco e Potenza. Al termine dell'incontro si pervenne all'accordo che, considerati i lunghi tempi procedurali ancora necessari per pervenire alle erogazioni, questi si sarebbero abbreviati tramite l'autocertificazione resa dai singoli lavoratori

con la possibilità di allegare, dove possibile, la fotocopia del mod. DMAG/D oppure fotocopia dell'avvenuto licenziamento. In tale occasione il direttore generale dell'Inps regionale assunse l'impegno che entro il 23 settembre sarebbe stata pagata a tutti gli interessati l'indennità di disoccupazione;

tali condizioni dell'accordo sono state eluse in quanto invece si è preteso che tutte le autocertificazioni venissero corredate da copie del mod. DMAG o del licenziamento, e prorogando il termine al 14 ottobre 1999. Ma anche tale termine non è stato rispettato in quanto nei giorni 18 e 19 di ottobre sono stati interessati ai pagamenti appena 70 lavoratori circa, su oltre 600 aventi diritto —:

quali iniziative intenda assumere per risolvere la situazione descritta che sta provocando nei lavoratori agricoli della provincia di Foggia malcontento e forte preoccupazione per la mancanza dei redditi necessari al sostentamento delle loro famiglie;

se sia consapevole che perdurando una situazione di mancata corresponsione di quanto dovuto da parte dell'Istituto di previdenza, l'exasperazione dei lavoratori potrebbe sfociare in forme di dura e ferma protesta anche con modalità difficilmente controllabili. (4-26666)

RISPOSTA. — *In ordine all'atto parlamentare citato si rappresenta quanto comunicato al riguardo dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.*

La pubblicazione degli elenchi annuali, dei lavoratori agricoli operanti nella provincia di Foggia, ha incontrato notevoli ritardi dovuti all'aggiornamento dei programmi di acquisizione delle denunce trimestrali. Tale circostanza, tuttavia, non ha impedito di procedere alla liquidazione delle prestazioni spettanti ai lavoratori, in tutti i casi in cui gli stessi hanno provveduto a presentare le autocertificazioni richieste, attestanti l'attività lavorativa svolta ed il numero di giornate prestate nel corso dell'anno interessato. Ciò nel rispetto degli

accordi raggiunti con le Organizzazioni sindacali di categoria della provincia di Foggia e la partecipazione del Prefetto.

Si deve far presente che l'inoltro delle predette autocertificazioni è stato discontinuo e la Sede ha potuto liquidare soltanto le pratiche per le quali era stata prodotta la documentazione necessaria, ma si deve, anche, precisare che le Organizzazioni Sindacali hanno pubblicamente riconosciuto l'impegno degli operatori della Sede INPS a contenere i disagi dei lavoratori.

L'Istituto comunica, inoltre, che sulla questione si è tenuto un incontro, in data 6 dicembre u.s., presso la Presidenza, con le Organizzazioni Sindacali per esaminare tutte le problematiche del settore ed ipotizzare delle possibili modifiche legislative in grado di eliminare, per il futuro, le difficoltà operative, conseguenti all'attuale normativa.

Infine, si rappresenta che, in data 16 dicembre 1999, risultavano liquidate tutte le pratiche regolarmente documentate.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MENIA. - Al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che:

le autorità della Croazia hanno disposto il dragaggio del Canale di Fianona (sulla costa sud-est della penisola istriana prospiciente l'isola di Cherso) per renderlo meglio accessibile e per realizzare un terminal traghetti;

tale operazione preoccupa seriamente le associazioni ambientaliste istriane e i pescatori quarnerini che temono gli effetti su fauna e flora marina delle melme e dei fanghi radioattivi prodotti dal dragaggio, fanghi che è previsto scaricare nelle acque del Quarnero;

si paventa che tali effetti possano estendersi a tutto l'alto Adriatico e che la radioattività possa interessare anche la catena alimentare umana;

la radioattività dei fanghi, scaricati nel canale dalla centrale termoelettrica di

Fianona - che di per sé e per le sue emissioni in atmosfera costituisce una grave minaccia per l'ambiente - è accertata, anche se il capo della Direzione statale per la salvaguardia ambientale della Repubblica di Slovenia sostiene che non rappresenta un pericolo;

di parere opposto sono gli esponenti dell'ente camerale della regione litoraneo-montana cui si sono rivolte le categorie interessate ed in particolare i pescatori professionisti il cui presidente ritiene che l'inquinamento possa rapidamente estendersi sino al faro di Capo Promotore;

se così fosse, per il gioco delle correnti, particolarmente rilevanti lungo la costa occidentale dell'Istria e prevalentemente in direzione nord, l'inquinamento potrebbe effettivamente interessare l'intero alto Adriatico -:

se sia a conoscenza di quanto in atto nelle acque del Quarnero;

se ritenga di dover intervenire presso le autorità croate per verificare le procedure adottate e l'entità del pericolo segnalato dalle popolazioni rivierasche istriane;

se ritenga di dover allertare idonee strutture di monitoraggio a tutela dell'ecosistema di tutto l'alto Adriatico dove la pesca è già stata gravemente penalizzata dalla guerra contro la Federazione serbo-montenegrina;

se ritenga, ove da quanto sopra emergessero situazioni concrete di compromissione e pericolo, di assumere - urgentemente e in tutte le sedi internazionali competenti - una posizione finalizzata alla salvaguardia dei nostri interessi, chiedendo l'immediata sospensione dei lavori di dragaggio del canale di Fianona e della dispersione in mare dei fanghi contaminati. (4-24695)

RISPOSTA. - Il progetto di collegamento marittimo Venezia-Fianona e Ravenna-Fianona (« Progetto 2000 ») è stato formalizzato ai primi del 1999 con la firma dell'accordo fra la Società italiana « Arglo Engeneering »

di Padova e la « Plomin Holding », appartenente all'Ente energetico croato HEP.

Per consentire l'attracco della nave « Ro-Ro pax » (che assicurerà per 11 mesi l'anno il trasporto di automezzi pesanti fra le due sponde dell'Adriatico) nonché quello di un traghetto per passeggeri ed autovetture (che funzionerà nel periodo 15 maggio-15 settembre) si sono resi necessari lavori di adattamento del porto di Fianona. L'iniziativa ha ottenuto l'appoggio delle autonomie locali che gravitano intorno a Fianona (Albona, Arsia, Santa Domenica, Chersano e Pedena).

Si è cercato di appurare se prima di realizzare la nuova banchina nel porto di Fianona fossero state fatte indagini per verificare l'impatto ambientale del progetto. È risultato che l'Istituto « APO » di Zagabria aveva avuto l'incarico di effettuare uno studio globale sul progetto. Tale studio è stato ultimato ed i risultati sono stati esaminati e valutati da una Commissione Governativa, che si è riunita il 3 novembre 1999 e una seconda volta nel mese di dicembre. I rappresentanti del comune di Chersano hanno in tale sede chiesto che sulla questione si aprisse un « dibattito pubblico ». È stata quindi istituita una Commissione ad hoc, presieduta dall'Ing. Andrija Randic, Direttore dell'Istituto Nazionale per la Tutela dell'Ambiente, settore per l'Adriatico, che dovrà raccogliere i risultati del suddetto dibattito. I lavori della Commissione sono tuttora in corso.

Una parte delle indagini sulle ripercussioni ambientali è stata condotta dall'Istituto per le Ricerche del Mare « Rudjer Boskovic » di Rovigno: i suoi tecnici hanno analizzato a Plomin circa 150.000 metri cubi di materiale asportato dell'ex lago di Cepic. Si tratta, secondo l'Istituto, di materiale naturale il cui impatto sull'ambiente è localizzato (non oltre 1 km di raggio).

Un altro Istituto si è occupato dell'analisi del materiale prelevato dal « Rudjer Boskovic » ed ha fatto rilievi fotografici nel corso dei lavori (è stato anche girato un video), per controllare dove sarebbe stato depositato il materiale rimosso dal fondo marino. Sembrerebbe che i lavori siano stati

eseguiti a regola d'arte e che non abbiano procurato danni all'ambiente.

Va tenuto presente che è già stato costruito il molo per l'attracco delle navi a Fianona e che sono state formalmente espletate tutte le procedure per valutare la fattibilità del progetto.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

OLIVERIO. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere:

se siano a conoscenza dell'azione antisindacale attuata dalla Banca di Roma, sede di Roma, nei confronti di alcuni dipendenti in gran parte appartenenti alle fasce più deboli ed esposte ad ingiustificati atti di sottomissione e prevaricazioni, fino a giungere all'estrema formalizzazione del licenziamento; in particolare, il caso di un dipendente (si omettono le generalità per ovvie ragioni di *privacy*), invalido civile, assunto con la legge n. 482, affetto da diabete mellito con invalidità al 68 per cento, insulino-dipendente nei cui confronti è stata praticata un'assurda, quanto anomala, azione di controllo, spesso ricadente nella sfera personale, di emarginazione e di *stress* psico-fisico, con conseguente aggravamento dello stato di salute, culminata nell'avvio con carattere di urgenza della procedura di licenziamento;

se non ritengano che tali gravi situazioni possano configurare più che sospetti, eclatanti esempi della pratica di *mobbing*, introdotta — secondo alcune recenti notizie pubblicate sulla stampa — anche nel nostro paese e che consiste nel comportamento aggressivo e demolitore in danno di determinati soggetti, con particolare riferimento — a detta degli specialisti della materia — verso invalidi e disabili, che divengono vittime, quasi predestinate, anche in dispregio delle più elementari norme legislative che riguardano le cosiddette « categorie protette »;

quali iniziative ritengano di assumere perché si pervenga all'immediata revoca o sospensione dei provvedimenti di licenziamento eventualmente già adottati dalla Banca di Roma — sede di Roma — e da altri enti, per far ritornare la necessaria e doverosa tranquillità in soggetti, già di per se stessi penalizzati nella vita e nel lavoro. (4-22999)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, si comunicano gli esiti delle indagini esperite dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma.*

Secondo quanto rappresentato dalla Banca di Roma S.p.a. non risulta che siano state poste in essere presunte strategie persecutorie, azioni discriminatorie, di controllo o di emarginazione nei confronti, in generale, del personale occupato, né di particolari categorie di dipendenti, ed in specie dei disabili e degli appartenenti alle categorie protette attualmente tutelati dalla legge 2.4.68, n. 482 (invalidi civili, invalidi del lavoro, ecc.) e dalla legge 29.3.85, n. 113 (centralinisti non vedenti, ecc.).

In ordine allo specifico caso richiamato nell'interrogazione si è rilevato che il lavoratore interessato, invalido civile — non nominato espressamente per ragioni di privacy — assunto in data 4.5.92 dall'allora Banco di S. Spirito s.p.a., è stato licenziato con lettera raccomandata del 17.2.99 per superamento del periodo di comportamento dopo aver sommato complessivamente 326 giorni di assenza per malattia nel quadriennio precedente, relativi a 68 episodi morbosi distinti.

Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro adottato dall'azienda per eccessiva morbilità è in linea con il trattamento riservato ad altri analoghi casi.

Al riguardo, la Banca di Roma ha ritenuto di rappresentare che la decisione è stata ispirata a criteri di equità ed adottata solamente in presenza di una situazione ritenuta estrema, di morbilità discontinua, caratterizzata da una successione di malattie intermittenti e reiterate, dovute a cause diverse.

Inoltre, è stato altresì precisato che il caso suindicato e quelli similari verificatisi,

impongono la adozione di determinazioni coerenti con il profondo processo di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttiva aziendale in atto e con l'accordo sindacale siglato il 20.3.98 con il quale viene data applicazione a una riduzione di personale, con la previsione di circa 3.000 esodi nel triennio 1998/2000.

Il lavoratore di cui trattasi risulta avere impugnato in sede giudiziaria il provvedimento di recesso datoriale.

Si fa presente che, limitatamente all'ambito della provincia di Roma, la banca succitata risulta avere risolto il rapporto di lavoro con altri sette dipendenti nel periodo 1997/1999 per le stesse motivazioni del caso cui si fa riferimento nell'interrogazione.

Nessuno degli ex dipendenti in questione risulta tuttavia appartenere alla categoria dei lavoratori disabili, né risulta avere impugnato in sede giudiziaria il provvedimento comminato dall'azienda.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

PAGANO e GATTO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

il Poligrafico dello Stato non ha provveduto a distribuire ai Monopoli e successivamente ai comuni il modello Unico base 99, commissionato dal ministero delle finanze, arrecando disagi ai contribuenti e disfunzioni alla amministrazione finanziaria;

la situazione degli arretrati della Gazzetta Ufficiale serie C.E.E., già oggetto di precedenti interrogazioni parlamentari, si è ulteriormente appesantita con ritardi fino a cinque mesi;

i Supplementi Ordinari alla Gazzetta Ufficiale parte 1°, dall'inizio del 1999, già con la pubblicazione dei capitoli di spesa relativi al Bilancio dello Stato pubblicato con circa 15 giorni di ritardo, continuano ad accumulare ritardi superiori ai 7 giorni;

alla data odierna non risultano pubblicati altri Supplementi Ordinari già annunciati e numerose altre pubblicazioni mensili;

risulta all'interrogante che il direttore generale dottor Ficaio sarebbe stato rimosso dal suo incarico e verrebbe retribuito dal Poligrafico per ricoprire un incarico presso un'altra società e al suo posto sarebbe stato nominato un facente-funzioni;

la struttura manageriale apicale è gestita da due Capi divisione che a quanto pare non riescono a risolvere le disfunzioni in essere;

nonostante il veto dell'articolo 93 del Trattato di Roma, già invocato dal commissario europeo Karel Van Miert, il Poligrafico dello Stato continua a fatturare le sue prestazioni a prezzi notevolmente più alti del mercato;

il Poligrafico ha dichiarato lo stato di crisi prospettando esuberi per circa duemila dipendenti —:

quali iniziative si intendano adottare per risolvere nella immediatezza il recupero delle pubblicazioni arretrate e come ovviare ai ritardi dei Supplementi Ordinari;

se l'attuale assenza del direttore generale titolare non provochi nocimento al coordinamento dell'intera gestione visto che tutte le decisioni di carattere tecnico-amministrativo sono assunte da due capi divisione che concentrano presso di sé più incarichi e considerato che con l'assenza del direttore generale titolare le disfunzioni segnalate sono ulteriormente aggravate;

come mai si prospettino circa duemila esuberi se già con l'attuale forza lavorativa non si riesce a soddisfare in tempo utile le esigenze dello Stato, anche se a costi superiori a quelli di mercato.

(4-24804)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ed, in particolare, la presunta mancata consegna,

da parte del citato Istituto, del Modello Unico 99 e del ritardo nella pubblicazione degli arretrati della Gazzetta Ufficiale serie C.E.E., nonché dei Supplementi Ordinari alla Gazzetta Ufficiale parte 1^a.

Al riguardo, va innanzi tutto premesso che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e le società del gruppo hanno chiuso il bilancio '97 con perdite per oltre 600 miliardi, come, peraltro, già rappresentato dal Presidente del citato Istituto in data 30 settembre 1998, innanzi alla V Commissione della Camera dei Deputati.

Al fine di consentire il risanamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e del relativo gruppo, prima della trasformazione in società per azioni, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e del d.lgs. 21 aprile 1999, n. 16, è stato approvato, in data 12 luglio 1999, il piano di ristrutturazione industriale, d'intesa anche con le Organizzazioni Sindacali.

Per quanto riguarda la presunta mancata consegna del Modello Unico 99 ai Comuni, si fa presente che i tempi tecnici di produzione e distribuzione dei modelli (complessivamente 21.500.000 modelli e 8.100.000 buste) a tutti i Comuni d'Italia, compresi quelli montani (20), e a tutte le isole, sono stati mediamente di quarantacinque giorni, vale a dire gli stessi tempi tecnici degli anni precedenti, nonostante i moduli presentassero, per l'anno 1999, una foliazione notevolmente superiore ed una significativa presenza di stampa in quadricromia, e nello stesso periodo l'Istituto fosse impegnato per le elezioni del Parlamento Europeo e per le consultazioni amministrative del 13 e 27 giugno.

Va, altresì, segnalato un costante slittamento della data del rilascio del visto « si stampi », necessario per l'avvio delle produzioni; tale visto, infatti, veniva rilasciato in passato nel mese di marzo, poi ad aprile e, nel 1999, in data 31 maggio.

Con riferimento ai prezzi praticati dall'Istituto, che sarebbero più alti di quelli esistenti sul mercato, si precisa che la procedura innanzi alla Commissione Europea è ancora nella fase istruttoria; inoltre, l'arti-

colo 55, quarto comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha congelato al 1997 i prezzi delle forniture dell'Istituto alle Pubbliche Amministrazioni. L'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 21 aprile 1999, n. 116, attribuisce, in ogni caso, al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica la fissazione dei criteri e delle modalità per la formazione dei prezzi delle forniture, « al fine di assicurarne la flessibilità e di promuoverne l'adeguamento alla situazione del mercato ».

Per quanto attiene, inoltre, ai ritardi nella pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, si fa presente che la delicata fase di transizione che attraversa l'Istituto ha interessato anche la produzione della medesima, la quale, peraltro, non gode di contributi a carico del bilancio dello Stato, essendo autofinanziata. Al fine di risolvere definitivamente le problematiche riguardanti tale attività, sono attuati vari interventi.

In particolare, negli ultimi quindici mesi, sono stati effettuati specifici investimenti per oltre 12 miliardi, sono stati potenziati gli organi ci relativamente ad alcune fasi produttive, è stata ridefinita la specifica organizzazione ed i livelli di produzione, attualmente recuperati integralmente.

Sono stati, inoltre, avviati significativi interventi a livello distributivo, definendo anche nuovi accordi con le Poste Italiane, cui la legge affida la distribuzione della Gazzetta Ufficiale.

Pertanto, i disservizi, di cui è cenno nell'interrogazione, sono strettamente correlati alla nuova organizzazione ed assumono carattere di eccezionalità.

Per quanto concerne il Dottor Ficaio, si fa presente che quest'ultimo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di Direttore generale dell'Istituto — attribuito in base a concorso pubblico — con sostanziale modifica del rapporto di lavoro. Nessun indennizzo è stato previsto in relazione alla trasformazione del rapporto, né è stata erogata alcuna liquidazione per il periodo di servizio prestato presso il Poligrafico. Con l'intervenuta modifica del rapporto di lavoro, non esiste ragione ostativa all'assunzione, da parte del Dottor Ficaio, dell'incarico di Presidente della società Verres.

Tale carica, peraltro, era anche precedentemente affidata ad altro dirigente dell'Istituto, in relazione alle esigenze di coordinamento fra l'attività della Verres e quella del Poligrafico. La nomina del Dottor Ficaio ha, quindi, confermato l'indirizzo precedentemente seguito, in funzione anche del particolare impegno che è richiesto alla Verres per la fabbricazione dell'Euro.

In data 11 ottobre 1999, il ricostituito Consiglio di amministrazione dell'Istituto D.M. Tesoro del 3 agosto 1999) ha nominato il nuovo Direttore generale nella persona del Dottor Lamberto Gabrielli.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

SAIA. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

in data 19 gennaio 1998 il direttivo regionale della associazione Italia nostra, essendo venuto a conoscenza di un consistente disboscamento, con sbancamento di terreno, lungo un pendio in contrada Mulini del comune di Orsogna, nell'ambito del Parco territoriale dell'Annunziata istituito con legge regionale n. 23 del 4 giugno 1991, dotato da circa un anno anche di piano particolareggiato approvato dal comune di Orsogna, ha inviato una lettera alle autorità comunali, regionali e provinciali per annunciare lo sconvolgimento ambientale che ne deriverebbe;

la tutela dell'area boschiva, attraversata dal torrente Venna nel comune di Orsogna decisa dalla regione Abruzzo, con denominazione parco dell'Annunziata dal convento francescano del Feuduccio distante qualche chilometro più a monte, ha rappresentato il riconoscimento dei valori paesaggistici e naturalistici di tutta una vallata caratterizzata da un bosco incontaminato (fatta eccezione per i resti della attività venatoria) con un corso d'acqua non inquinato e dalla presenza dei ruderi dei mulini ad acqua con i loro bacini di accumulo (le fote) che venivano aperti per alimentare i canali d'acqua che mettevano

in moto le ruote e le pale durante il periodo di macinazione, di cui la legge regionale prevede il recupero;

pur troppo, se quasi tutti i mulini ad acqua dell'Annunziata sono andati perduti, anche per l'ultimo esemplare superstite, quello di « Ricoche » di cui esiste una documentazione secolare, funzionante fino al 1968 e ancora munito delle attrezzature, si profila il seppellimento e la totale distruzione, con buona pace delle leggi di tutela dei beni culturali e ambientali, dei progetti agrituristici, di valorizzazione, eccetera;

a seguito di ciò il presidente in Abruzzo di Italia nostra il 12 gennaio 1998, accompagnato dalla proprietaria del mulino di « Ricoche » signora Rachele Di Benedetto, essendosi recato sul posto, oltre ad uno spettacolo di sconvolgimento ambientale, ha potuto constatare i resti della costruzione ormai quasi interamente sommersi con le macine, le ruote, i canali e l'invaso, da una enorme quantità di fango e terriccio trasportato dalla pioggia, probabilmente a causa del taglio degli alberi e dalle querce del pendio in cui sono in corso lavori di sbancamento e di costruzione di opere in muratura, cosa che ha prontamente segnalato nella sua lettera alle suddette autorità, chiedendo loro solleciti interventi e accertamenti per conoscere quali azioni di dovere siano stati o si intendessero svolgere per accertare la regolarità del disboscamento e degli sbancamenti avvenuti, pare nell'autunno scorso, se vi fossero le autorizzazioni prescritte dalla legge per aree vincolate e se i lavori eseguiti hanno evitato danni al patrimonio naturale e paesaggistico;

si chiedeva altresì di sapere se, alla luce di quanto accaduto, sono stati presi i dovuti provvedimenti e se i comandi stazione di Chieti e Lanciano del Corpo forestale dello Stato erano stati avvertiti e se hanno controllato il taglio degli alberi e quali azioni di loro competenza e dovere hanno svolto per la tutela di quanto stabilito dalla legge;

si chiedeva inoltre quali interventi di vigilanza erano stati svolti, in sede di ri-

lascio di concessioni edilizie per i lavori di sbancamento, ad evitare conseguenze negative per il bosco, il torrente Venna e il suo ambiente, il mulino « Ricoche », la « fota », nei pressi della quale, il 12 gennaio 1998 era posizionato un grosso tubo che, attraverso il bosco e la stradina comunicava, raggiungeva il pendio oggetto di sbancamento e disboscamento;

si chiedeva altresì se siano stati rilasciati tutti i pareri degli enti competenti, in sede di rilascio di licenze edilizie, per quanto concerne l'area vincolata e le zone di rispetto;

il presidente di Italia nostra chiedeva infine quali provvedimenti si intendessero prendere non soltanto in caso di accertamento di violazione di leggi ma anche per quanto riguarda il salvataggio del mulino ad acqua e della parte di bosco in questione, da un aggravarsi della situazione idrogeologica e da movimenti franosi verso il torrente Venna;

a tutt'oggi non vi sarebbero ancora riscontri alla suddetta lettera e non si ha notizia circa i provvedimenti che sarebbero stati assunti a seguito delle questioni denunciate —:

se non ritenga opportuno disporre accertamenti urgenti nella zona per accertare se siano vere le questioni denunciate dall'associazione Italia nostra e, in tal caso, quali iniziative siano state assunte dagli enti e dalle autorità interessate al problema;

quali iniziative intenda assumere il Governo per impedire che nella suddetta zona vengano effettuati interventi che potrebbero rivelarsi devastanti per l'ambiente che, come si ricorda, è tutelato da apposito vincolo ambientalistico imposto dalla regione Abruzzo. (4-17199)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione presentata il Corpo forestale dello Stato Coordinamento provinciale di Chieti del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali ha comunicato quanto segue.*

I fatti denunciati dall'interrogante sono accaduti nell'ambito del parco territoriale attrezzato detto « Dell'Annunziata », ubicato in agro del Comune di Orsogna (Ch); tale parco è stato istituito con Legge regionale 14/06/1981, n. 23 e sarebbe esteso complessivamente circa 50 ettari secondo l'articolo 1 della legge regionale, mentre nella cartografia scala 1:25.000 risultano 120 ettari, si ritiene attendibile quest'ultimo dato.

In ogni caso si tratta di un'area che fa capo alla parte sommitale del bacino idrografico del torrente « La Venna » (affluente in sinistra oroidrografica del fiume Foro, fra le quote 430 m. e 220 m. sul livello del mare) ricoperto da boschi inframmezzati con culture agroforestali, in prevalenza noceti e orti.

La parte più rilevante è costituita da vegetazione forestale a prevalenza di rovere accompagnata da altre specie quercine quali cerro, leccio ed anche farnia (nei tratti più freschi); altre specie secondarie presenti sono l'orniello, l'acero campestre, la robinia, il frassino, il nocciolo e l'ailanto. Nel sottobosco troviamo la sanguinella, il ligustro, la fuggine, l'alloro, il lauro-tino, il pungitopo, l'asparago, il ginepro, le ginestre, eccetera, complessivamente trattasi in prevalenza di proprietà private, parzialmente abbandonate dal punto di vista delle colture agricole.

In tale ambito territoriale, punteggiato da numerose sorgenti affioranti e perenni è compreso (in prossimità della quota 416) anche il convento detto « Il Ritiro ».

Ciò premesso, si precisa che i lavori di sistemazione e i movimenti di terra, a cui si riferisce l'esposto di Italia Nostra del 19/01/1998, dal quale prende le mosse l'interrogazione parlamentare in parola, praticati dal Sig. Lamaletto Gaetano in quanto proprietario di un'azienda agricola estesa complessivamente oltre 30 ettari che solo in minima parte ricade nel parco in argomento, hanno riguardato una superficie estesa circa 1.500 mq. avente notevole pendenza (valutabile intorno ai 35 gradi) posta tra l'area antistante il torrente la Venna e il pianoro sovrastante, in prossimità della quota 250. In tale area il profilo del suolo

è di tipo A-C, con profondità di circa un metro e poggiante su una base di roccia conglomeratica di natura sabbioso-breciosa, con frequenti fratturazioni laddove si originano leggeri crolli e movimenti franosi. Oltre a ciò il signor Lamaletto ha realizzato a confine con altra proprietà privata un muro di cemento armato lungo circa 300 metri e dell'altezza variabile tra 0,50 e 2,50 metri, che (da quanto è stato possibile accertare) solo nella parte terminale (lato valle) interferisce in misura irrisoria con il parco in argomento.

Si aggiunge che il terreno ove si è verificato il citato movimento di terra e l'abbattimento di piante, contraddistinto in catasto dal foglio n. 2 particella n. 197, risulta in catasto come pascolo arborato, presumibilmente oggetto di una diffusione naturale delle piante forestali caratteristiche della zona, alle quali si è fatto cenno in premessa; infatti nell'area boschiva adiacente ritroviamo le seguenti specie: rovere, leccio, orniello, robinia, viburno, sambuco, ginestre, vitalba, stappabraghe, fusagine, ginepro, asparago e nella parte bassa dell'area oggetto di movimento di terra, anche due grosse piante di pioppo nero alte circa 20 mt. non abbattute.

Nell'ambito di una generale sistemazione culturale della propria azienda che ha riguardato anche la realizzazione di strade di servizio, vigneti, filari di olivi, meli e ciliegi e risistemazione di un vecchio oliveto, il Sig. Lamaletto ha effettuato il menzionato movimento di terra, inoltre ha realizzato un impianto di irrigazione collegato, per quanto attiene l'attingimento dell'acqua, al sottostante torrente la Venna, nonché una canalizzazione sotterranea per lo sgrondo delle acque meteoriche che sfocia in fosso naturale senza denominazione, ubicato a qualche centinaio di metri da un vecchio mulino ad acqua e recapitante le acque sempre nel torrente la Venna.

In merito al suddetto vecchio mulino non si può escludere che esistono in loco ruderi di altri mulini ad acqua, ma è stato rilevato in sede di sopralluogo solo quello testè accennato, detto « Mulino Ricoche », il quale è ubicato a qualche metro dal corso del torrente la Venna ed è completamente

diroccato (anche una vecchia copertura con lamiera in alluminio risulta completamente sconnessa); tale mulino è collegato a monte ad un piccolo bacino di accumulo di acqua profondo circa 2 metri, attraverso una condotta non più attiva. Al contrario di ciò che risulta nell'esposto e nell'interrogazione in oggetto è tutt'altro che agevole stabilire un nesso di causalità tra i lavori effettuati dal Sig. Lamaletto e il parziale interrimento del citato bacino di accumulo avvenuto verosimilmente nel corso di decenni; mentre nel vecchio mulino i segni dell'interrimento non sono presenti o perlomeno non sono tangibili; peraltro fra le due località seppur distanti solo qualche centinaio di metri, vi sono interposte aree boschive.

Per il muro di sostegno e il ripristino delle strade, il Sig. Lamaletto si è munito della concessione edilizia n. 47 datata 22/09/1997 del comune di Orsogna; per quanto riguarda il movimento di terra e l'abbattimento delle piante non sono state richieste autorizzazioni, per cui in sede di accertamento i forestali del Comando stazione di Lanciano competenti per territorio hanno elevato un verbale amministrativo con il quale sono stati sanzionati sia l'abbattimento di piante che il movimento di terra; si aggiunge che tale verbale amministrativo è stato oggetto di scritti difensivi in sede giudiziaria. Dal verbale risultano estirpate n. 10 ceppaie di robinia e la realizzazione di un movimento di terra i quali, seppur eseguiti senza autorizzazione, risultano di modesta entità e poco rilevanti per la natura della specie forestale abbattuta. Fra l'altro i due pioppi neri di grosse dimensioni radicati nella parte bassa della pedice non sono stati tagliati, né le specie più qualificanti il parco, e cioè roverella, cerro e leccio, sono risultate fra le specie tagliate. Infatti, all'atto dell'accertamento svolto peraltro a posteriori, non sono stati riscontrati radici e ceppi radicali diversi da quelli di Robinia.

Per quanto sopra la interrogazione parlamentare — conclude la relazione del Corpo Forestale dello Stato — sembra avere degli eccessi laddove parla di « consistente disboscamento » e di « serio pericolo » di una importante area paesistica, mentre la situazione idrogeologica non sembra oggettiva-

mente aggravata da tale modesto episodio di movimento di terra (si consideri in proposito la modesta estensione dell'area manomessa rispetto all'estensione complessiva del Parco). Peraltro il comune di Orsogna ha adottato lo strumento di pianificazione (piano particolareggiato) indicato nell'articolo 3 della legge regionale n. 23 del 04/06/1991, ma la prevista tabellazione non è stata ancora realizzata per cui la presenza del parco specie lungo il perimetro non è segnalata.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

SPINI. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. — Per sapere — premesso che:

per le condizioni di congestionamento e per le condizioni del traffico urbano, non pochi incidenti — anche gravi — coinvolgono vigili urbani che svolgono il loro servizio a piedi —:

se sia vero che il testo Unico n. 24 del 1965 riconosce l'infortunio agli appartenenti alla polizia municipale solo se al momento dell'infortunio stesso sono in servizio su mezzo motorizzato e non a piedi;

nel caso affermativo, quali misure urgenti intendano prendere per cambiare questo insostenibile stato di cose e venire incontro alle indifferibili esigenze degli infortunati a piedi. (4-22772)

RISPOSTA. — In merito ai quesiti posti nell'atto parlamentare citato, volti a conoscere i motivi per i quali non sia attuata la copertura assicurativa all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, per quanto attiene gli infortuni e le malattie professionali degli operatori della polizia municipale e, se non si reputi opportuna una interpretazione « definitiva ed ufficiale » del T.U. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65, nel senso di attuare la citata tutela, per la parte di competenza, si rappresenta quanto segue.

Secondo le norme vigenti (articoli 1 e 4, comma 3, decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 1124/65), le condizioni di tutela sussistono solo per i vigili esposti al rischio specifico derivante dalla condizione, non occasionale, dei veicoli a motore e da poche altre attività espressamente ricavabili dall'articolo 1, quali la rimozione di veicoli, le riparazioni meccaniche ed elettriche, ecc.

Una estensione dell'assicurazione ad altre fattispecie di attività svolte dai vigili urbani, quali il controllo del traffico, è stata di fatto preclusa da decisioni della Corte di Cassazione. La più rilevante (sez. lav. n. 4940 del 6/5/95) ha escluso l'indennizzabilità di un infortunio occorso, nello svolgimento del servizio, a vigile urbano viabilista non addetto alla conduzione di veicoli, trattandosi di attività non ricompresa tra quelle protette, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 1 e 4 del decreto suindicato.

In particolare, la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 705 del 23/6/1988, ha escluso la tutela assicurativa per gli infortuni occorsi ai vigili urbani che non conducono personalmente veicoli a motore, poiché nella attività di controllo della viabilità non si rinviene quel « rischio specifico » proprio, invece, della conduzione di veicoli.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, bilancio e programmazione economica.* — Per sapere:

quali siano i supervisor preposti dal ministero del tesoro alla nomina dei commissari liquidatori per le società poste in liquidazione, con quali criteri detti commissari siano nominati, quali garanzie professionali vengano richieste a detti liquidatori e se vengano impartite disposizioni mirate a tutelare, sotto tutti gli aspetti, i diritti dei lavoratori dipendenti delle società poste in liquidazione;

per quali motivi la maggior parte dei commissari liquidatori vengano scelti dal

ministero del tesoro tra i professionisti e non, provenienti dall'area veneta, quali i commissari liquidatori della Alucasa spa in Lca della Sistemi e Spazio spa in Lca (ex Mcs spa) della Alumix spa in Lca della Laval spa in Lca della Alutekna in Lca eccetera;

come sia composto l'organo di controllo dell'attuale Alumix spa in Lca, chi siano i tre componenti del suddetto organo; se i componenti di detto organo prendano visione degli atti e dei documenti delle operazioni di compravendita già avvenute;

se vengano tutelati i diritti di tutti i lavoratori dipendenti, visto che non per colpa loro rischiano di perdere il posto di lavoro e si vedono ridotte le loro giuste spettanze;

se corrisponda al vero che i commissari liquidatori veneti quali quelli della Alumix spa in Lca effettuano la liquidazione a mezzo fax, prendendo qualsiasi decisione tramite questo strumento, visto che la permanenza a Roma non supera le due ore circa alla settimana;

come i commissari liquidatori della Alumix spa in Lca intendano procedere nell'esame della documentazione e degli atti onde valutare se i precedenti amministratori abbiano commesso irregolarità contabili, amministrative ed economico-finanziaria, visto che dagli atti della Camera dei deputati è emerso che la Alumix spa molto spesso è stata oggetto di inchieste giudiziarie (ad esempio Moberis srl) e per molti anni ha chiuso i bilanci in negativo mentre le industrie private avevano grossi introiti economici;

se corrisponda a verità che sia la magistratura ordinaria sia la Corte dei conti hanno aperto una inchiesta sull'operato dei commissari liquidatori della Alumix spa in Lca a seguito di denuncia di esponenti sindacali e precisamente della Ugl;

se risulti quali comportamenti abbiano intrattenuto i suddetti commissari liquidatori della Alumix spa in Lca con i

dipendenti tutti, visto che questi ultimi hanno espresso pubblicamente un malcontento generale sul trattamento riservato loro;

quali decisioni abbia preso in merito l'organo di controllo e quali iniziative intende intraprendere a breve, considerato che è coinvolta anche la direzione generale del ministero del tesoro preposta alla privatizzazione. (4-19002)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, bilancio e programmazione economica.* — Per sapere:

se corrisponda al vero che l'area industriale venduta in Venezia alla società Aluvenice spa per circa 4 miliardi è stata regolarmente pagata alla Alumix spa e quindi al ministero del tesoro, oppure se vi siano delle difficoltà nell'incassare la suddetta cifra;

quali garanzie siano state prese all'atto della vendita e quale accorgimenti sono stati presi dagli attuali liquidatori;

se risulti che l'Alumix stia mantenendo l'impegno occupazionale assunto con il personale Alumix spa visto che il prezzo definitivo di vendita, grazie all'impegno assunto sul personale, venne decurtato dell'80 per cento del suo effettivo valore. (4-19004)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, bilancio e programmazione economica.* — Per sapere:

se corrisponda al vero che:

a) la Speedline Alumina spa di Bolzano (società al 50 per cento con capitale pubblico e facente parte del gruppo Alumix spa) sia stata ceduta a privati per circa un miliardo di lire;

b) dopo pochi mesi la stessa società sia stata ceduta ad un gruppo industriale

americano per un valore di oltre cento miliardi di lire;

c) per detta operazione siano state pagate consulenze per circa quattrocento milioni. (4-19005)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia, dell'ambiente e del tesoro bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il Gruppo Alumix SpA (società Efim operante nel settore industriale dell'alluminio e a totale capitale del Ministero del tesoro) possedeva prima della privatizzazione un patrimonio ammontante ad oltre 2300 miliardi di lire e negli ultimi due esercizi aveva chiuso il bilancio in utile per oltre 180 miliardi di lire;

detta società è stata ceduta alla Alcoa Italia SpA per soli 450 miliardi di lire e di contro, alla stessa società Alcoa siano stati ceduti crediti (già riscossi da Alcoa) per un valore ammontante a 248 miliardi di lire;

alla società Alcoa sarebbero stati ceduti a zero lire numero 14 ville in località Portopaglietto- Portoscuso (CA) e una villa settecentesca in località Mogliano Veneto (TV) il tutto avente un valore di oltre 25 miliardi di lire;

il suddetto bene patrimoniale (15 ville), non facente parte del settore industriale, sarebbe ceduto in omaggio per fini diversi a quelli previsti nell'atto principale, in quanto nel rogito in argomento era stata prevista la cessione del solo settore industriale;

a causa della suddetta vendita da Alumix SpA ad Alcoa Italia SpA è stato ceduto anche il personale dipendente delle rispettive sedi italiane: Roma, Cagliari, Milano eccetera con garanzia che detto personale non sarebbe stato licenziato prima di cinque anni e che non sarebbe stato trasferito dalle sedi presso cui prestava servizio;

detto impegno sul personale è venuto meno a distanza di pochi mesi e le garanzie si sono dimostrate nulle sotto qualsiasi aspetto;

per oltre 6 mesi dopo la sottoscrizione dell'atto di cessione dell'azienda tra Alumix ed Alcoa il personale dipendente ha continuato a lavorare per Alcoa mentre veniva retribuito da Alumix;

tutti i sistemi informativi e le licenze d'uso, costati ad Alumix decine di miliardi sono stati ceduti ad Alcoa a costo zero;

prima della suddetta cessione e pur sapendo che dopo pochi giorni sarebbe stato stipulato l'atto di cessione la Alumix ha acquistato beni e servizi per svariati miliardi di lire, beni e servizi ceduti ad Alcoa a costo zero come computer, attrezzature eccetera;

mentre veniva effettuata la suddetta cessione e precisamente tutto il settore industriale, commerciale ed immobiliare — quest'ultimo non facente parte del ramo industriale — contemporaneamente rimanevano in carico alla Alumix gli smaltimenti ed i ripristini delle aree, che certamente avranno costi a carico della società per oltre 150 miliardi di lire;

alcune aree rimaste di proprietà della Alumix SpA per motivi ecologici e/o di ripristino suolo, sono totalmente prive di accesso per cui la Alumix SpA proprietaria di tali aree industriali per poter accedere sugli stessi beni è costretta a dover chiedere l'accesso anche solo pedonale alla società Alcoa SpA;

la suddetta operazione, così consegnata, obbliga a dover cedere a costo zero immense aree di terreno ad Alcoa SpA dopo che la società-Alumix ha provveduto e quindi subito costi di smaltimento per oltre 150 miliardi di lire; la compravendita tra Alumix SpA ed Alcoa SpA è costata al ministero del tesoro oltre 90 miliardi di lire per sole consulenze amministrative;

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;

quali garanzie hanno acquisito i supervisori preposti dal ministero del tesoro per l'avallo della suddetta operazione, chi fossero i supervisori, quali responsabili abbiano avallato la suddetta operazione: chi abbia dato il nulla osta definitivo e quali garanzie effettive e reali avevano ricevuto dalla società acquirente; come siano stati valutati i beni ceduti, se siano stati ascoltati i dipendenti e i dirigenti che per oltre 25 anni hanno lavorato presso la suddetta struttura;

per quale motivo non siano state acquisite garanzie particolari per il personale tutto visto che si andava a cedere un bene dello Stato del valore di oltre 2.300 miliardi e con oltre 2700 dipendenti, perché sia scelta l'Alcoa SpA all'acquisto del bene e non la società Alcan che aveva offerto una cifra di gran lunga più vantaggiosa economicamente e con maggiori garanzie per il personale dipendente;

per quali motivi sia stato stipulato l'atto senza pubblicizzare la vendita allo scopo di informare i grandi industriali;

il bando di vendita internazionale sia stato effettuato senza dare la dovuta pubblicità che meritava e che richiedeva la normativa vigente;

se risponda al vero che lo *staff* dirigenziale del momento abbia sostenuto e sostiene tuttora pubblicamente che l'operazione di compravendita non solo è stata antieconomica, ma che la stessa è avvenuta a costo zero;

se risponda al vero che tutto il personale sia stato tenuto estraneo alla suddetta operazione di compravendita;

sia vero che la suddetta azienda poteva essere ceduta ai circa tremila dipendenti che si erano impegnati a pagare il bene con la propria liquidazione, almeno avrebbero avuto la garanzia del posto di lavoro;

se sia vero che i dirigenti non solo sarebbero stati tenuti all'oscuro della suddetta operazione di vendita dell'azienda ma sarebbero stati emarginati e soprat-

tutto umiliati onde evitare interferenze che potevano nuocere alla operazione di vendita avvenuta in modo del tutto celato.

(4-19009)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la Alumix S.p.A. in L.C.A. (Gruppo ex Efim a totale capitale pubblico) aveva beni patrimoniali per un valore di circa 2.300 miliardi;

nell'esercizio 1995 evidenziava un utile di bilancio di 250 miliardi e nell'esercizio 1996 evidenziava un utile di 180 miliardi;

all'atto della cessione aveva in magazzino materiali per prodotti finiti (alluminio, profilati, eccetera) per oltre 280 miliardi e materiale in conto lavorazione per oltre 25 miliardi di lire;

vantava crediti certi ed esigibili a breve per oltre 260 miliardi di lire —;

per quali motivi la Alumix S.p.A. e le società alla stessa facenti capo, a fronte di quanto descritto in premessa, siano state cedute ad Alcoa S.p.A. per un importo di lire 450 miliardi, successivamente ridotto a lire 398 miliardi circa mentre l'Alcoa ha riscosso crediti certi per 250 miliardi circa ed ha incassato quanto derivato dalla vendita dei prodotti finiti e del materiale in conto lavorazione suddetto per un valore di oltre 300 miliardi;

per quali motivazioni le passività della Alumix S.p.A. e tutti i costi previsti per lo smaltimento non siano state cedute unitamente alle attività ed alle rimanenze di magazzino esistente all'atto della vendita;

come il ministero del tesoro — direzione generale competente per le privatizzazioni, giustifichi la suddetta operazione e perché la citata società non sia stata ceduta ai dipendenti che ne avevano fatta

esplicita richiesta — dipendenti che avevano maggiori diritti della Alcoa S.p.A. visto che il ministero del tesoro non solo non ha incassato alcunché dalla cessione della Alumix S.p.A. ma anche pagato oltre 180 miliardi per poter vendere il gruppo Alumix S.p.A. (4-19717)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la Alumix spa in LCA (Gruppo ex Efim a totale capitale pubblico) è proprietaria in Casavatore (Napoli) di uno stabilimento e che risulta essere stato completamente abbandonato;

i commissari liquidatori della Alumix spa in LCA, non hanno mai preso visione della suddetta struttura e che presso tale stabilimento vi sono materiali inquinanti —;

per quali motivi i commissari liquidatori a tutt'oggi non hanno preso visione del suddetto immobile e come intendano procedere allo smaltimento dei materiali inquinanti ivi esistenti;

se l'immobile suddetto sia già stato ceduto e/o è in fase di cessione;

se intendano cederlo al comune di Casavatore visto che ne ha fatto richiesta, oppure intendano cederlo a privati.

(4-19718)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la società Alcoa S.p.A. ha acquistato dalla Alumix S.p.A. in L.C.A. (gruppo ex Efim a totale capitale pubblico) tutto il comparto industriale a datare dall'aprile 1996 con l'impegno di mantenere invariati

sia il livello occupazionale, sia le sedi di lavoro e di non licenziare né operai né impiegati;

l'Alcoa S.p.A. aveva ricevuto agevolazioni economiche e finanziarie per centinaia di miliardi;

l'impegno occupazionale suddetto doveva rimanere invariato per almeno cinque anni;

i dipendenti tutti della Alumix S.p.A. in L.C.A. erano disposti ad acquistare il complesso industriale mediante l'utilizzo delle proprie spettanze relative al trattamento di fine rapporto di lavoro, al fine di garantire a loro stessi il mantenimento del posto di lavoro;

le garanzie rilasciate dall'Alcoa S.p.A. ai fini occupazionali erano state controfirmate ed avallate dal ministero del tesoro — direzione generale competente per le privatizzazioni;

dal 1996 ad oggi, l'Alcoa non ha mantenuto i livelli occupazionali come da impegni assunti —:

se corrisponda al vero che 7 unità del settore assicurazione qualità che prestano servizio presso lo stabilimento di Fossanova (Latina) stanno per essere licenziati o trasferiti in sedi disagiate, tanto da non poter accettare detto trasferimento;

se corrisponda al vero che dieci impiegati amministrativi inseriti nel settore programmazione sono stati invitati ad accettare la qualifica di operaio, o giocoforza, saranno licenziati dall'Alcoa;

se corrisponda al vero che circa 250 dipendenti di altre sedi dislocate sul territorio nazionale, rischiano di essere licenziati, in quanto la Alcoa S.p.A. li considera in esubero;

se corrisponda a verità che la palazzina sita in Novara che la Alumix S.p.A. utilizzava quale sede del settore per la ricerca, sta per essere ceduta a terzi dall'Alcoa S.p.A. per un valore di decine di miliardi;

se corrisponda a verità che anche i dipendenti che prestavano servizio presso la sede di Novara rischiano il posto di lavoro visto che uffici vengono ceduti a terzi;

se l'Alcoa intenda licenziare alcuni dirigenti che vengono ritenuti in esubero. (4-19719)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i tre commissari liquidatori della Alumix S.p.A. (Società facente parte dell'ex Gruppo Efim a totale capitale pubblico), di nomina da parte del ministero del tesoro, direttore generale competente alle privatizzazioni, nonostante in base ai *curriculum e/o* posizioni ricoperte presentavano delle incompatibilità previste dalle leggi vigenti, sono stati nominati commissari liquidatori della suddetta Alumix S.p.A.;

a tal proposito occorre evidenziare che le funzioni del dottor Angelo Napolitano, docente e componente di commissione tributaria presso l'amministrazione finanziaria del Veneto sono ad avviso dell'interrogante incompatibili con le mansioni di commissario liquidatore di qualsiasi società, come si evince dall'articolo 8, comma « I » della legge n. 545 del 31 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni, che precisa quanto segue: « ...gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le Direzioni regionali delle entrate di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1992, n. 287, che esercitano in qualsiasi forma l'assistenza e la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario, sono incompatibili... »;

il dottor Marcellino Bortolomiol, già commissario liquidatore della Sistemi e

Spazio S.p.a in L.C.A. (già MCS S.p.A. ed Alumix S.p.A.) e di altre società del Gruppo Efim, non poteva essere nominato commissario liquidatore della Alumix in quanto, svolgendo la carica di commissario liquidatore sia di Alumix S.p.A. in L.C.A., si trova molto spesso nella situazione di conflitto di interesse per svariati aspetti economici e finanziari che possono incidere pesantemente su entrambe le procedure liquidatorie;

all'atto della nomina a commissario liquidatore della Alumix S.p.A. in L.C.A. il professor Raffaele Lener risultava far parte integrante dello studio associato del professor Molè, che è stato uno degli artefici della vendita della Alumix presentando grandi interessi economico-finanziari verso la suddetta società -:

quali siano i motivi per i quali i tre commissari liquidatori siano stati nominati senza valutarne le incompatibilità esistenti;

per quali motivi il direttore generale del ministero del tesoro preposto, nel momento in cui è venuto a conoscenza delle suddette incompatibilità, non abbia sollevato dall'incarico tutti e tre i commissari liquidatori della Alumix S.p.A. in L.C.A.

(4-19743)

STORACE - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che:

la Alumix S.p.A. in L.C.A. (Gruppo ex Efim a totale capitale pubblico) ha lasciato da poco tempo gli uffici di piazzale Marconi, 25 di Roma;

tutto il materiale (sia cartolario, sia mobili ed arredi, sia ancora autovetture) è stato depositato presso i magazzini della società Franzosini International Movers di Roma;

il costo che attualmente viene sostenuto dall'Alumix S.p.A. in L.C.A. è superiore all'affitto che veniva pagato per un

piano degli ex uffici di piazzale Marconi, 25 ex sede della Alumix S.p.A.;

le autovetture, per le quali attualmente viene pagato il garage e i bolli senza che vengano utilizzate, erano state richieste da parte dei dipendenti della Alumix S.p.A. in L.C.A. pagandone il relativo corrispettivo;

tutti i lavori attinenti la liquidazione vengono affidati a professionisti esterni (la gestione della contabilità è stata affidata allo studio Lucarelli, la parte legale allo studio Di Tanno, di cui fa parte l'avvocato Petrecca che cura la parte fiscale e tributaria) -:

a quanto ammontino le spettanze relative al deposito di tutti i materiali presso i capannoni della società Franzosini;

in che modo e quali siano i criteri che vengono seguiti sia nell'affidare gli incarichi professionali, sia nella stipula dei contratti con aziende preposte a servizi vari;

se risulti che una direzione generale del ministero del tesoro aveva fatto richiesta dei mobili ed arredi d'ufficio della Alumix S.p.A. pagandone il corrispettivo e come mai non gli siano stati ceduti all'atto dello smobilizzo della sede di piazzale Marconi, di contro viene pagato il deposito in magazzino;

per quali motivi nonostante lo smobilizzo degli uffici di piazzale Marconi, l'archivio mobile esistente nei seminterrati non sia stato anch'esso rimosso. (4-19744)

STORACE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:

i tre commissari liquidatori della Alumix Spa (società facente parte dell'ex Gruppo Efim a totale capitale pubblico), hanno volutamente allontanato tutti i dipendenti della suddetta società, compresa la loro ex segretaria, come confermato dai dipendenti stessi;

tutti i lavori necessari per espletare la liquidazione della società vengono affidati a consulenti che non avendo alcuna conoscenza della struttura della Alumix Spa, molto spesso incorrono in errori grossolani;

è stata assunta una nuova dipendente presso la segreteria dei commissari liquidatori che risulterebbe essere la segretaria privata di uno dei tre commissari —:

se risulti che alla nuova dipendente vengano pagati i contributi previdenziali e assistenziali da parte della Alumix in L.C.A. visto che svolge a tutti gli effetti lavori di segretaria e non è una professionista iscritta ad albi professionali e quali siano gli intendimenti dei tre commissari liquidatori in ordine alla collocazione della suddetta segretaria al momento della chiusura della liquidazione della Alumix SpA in L.C.A.;

se risultino pagati i contributi previdenziali ed assistenziali per la persona che funge da segretaria presso la Sistemi e Spazio SpA in L.C.A.;

se sia stata trovata la collocazione al personale dipendente della sede di Venezia (circa 12 unità), visto che è stato assegnato un incarico preciso in tal senso all'avvocato Fabio Pulsoni, con studio in Roma;

per quali motivazioni non sia stato dato seguito alla collocazione del personale di Venezia quando la persona precedentemente preposta alla ricollocazione, prima che venisse sollevata dall'incarico, aveva comunicato ai suddetti commissari di avere la disponibilità di ricollocare quasi tutto il personale della sede di Venezia;

se il personale delle sedi di Bolzano e di Cagliari sia stato regolarmente collocati. (4-19745)

RISPOSTA. — *Si risponde alle interrogazioni indicate, con le quali vengono posti quesiti su vari aspetti del settore dell'alluminio con riferimento, in particolare, alla società per azioni Alumix del soppresso gruppo EFIM.*

Al riguardo, va innanzi tutto premesso che, ai sensi della normativa speciale sulla liquidazione del Gruppo EFIM e della legge fallimentare, le materie trattate nelle interrogazioni sono di competenza dei Commissari liquidatori delle singole società, nonché del Commissario liquidatore dell'EFIM in l.c.a., nella sua qualità di Autorità di Vigilanza sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società del Gruppo.

Ciò premesso, in ordine alle singole interrogazioni indicate in oggetto, sulla base di quanto comunicato dai predetti Commissari e dall'Autorità di Vigilanza, si fa presente quanto segue.

Con riferimento all'interrogazione n. 4-19002, concernente la nomina e l'attività dei Commissari liquidatori dell'attuale Alumix S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, si evidenzia che la legislazione speciale sulla liquidazione del gruppo EFIM non prevede « supervisor » del Ministero del Tesoro per le nomine dei Commissari liquidatori delle società del Gruppo poste in liquidazione coatta amministrativa.

I Commissari, nonché i membri dei Comitati di sorveglianza, vengono individuati secondo le competenze professionali necessarie e sulla base dei requisiti di onorabilità e di affidabilità per lo svolgimento di tali compiti.

Sono, invece, previsti « supervisor » all'attività, interni ed esterni.

È interno il Comitato di sorveglianza, composto dal Presidente, avvocato Giovanni Polvani, del foro di Roma, con vasta esperienza nel settore delle procedure concorsuali e specifica esperienza nella liquidazione EFIM; dalla dott.ssa Marina Lombardo, dirigente generale del Tesoro; dal Dott. Luigi Pecchi, già esperto del Tesoro, ora dirigente della Banca di Roma, con esperienza specifica nella liquidazione EFIM.

Sono esterni il Commissario liquidatore dell'EFIM, che esercita funzioni di autorità di vigilanza sulle società poste in liquidazione coatta amministrativa, con poteri anche autorizzatori; la vigilanza è esercitata anche dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Con riferimento ai dipendenti della società in questione, si precisa che obiettivo primario degli organi liquidatori è la loro maggior tutela. Il ricollocamento dei dipendenti, compresa l'area veneta, che appare la più problematica, ha riguardato circa 135 unità delle 172 presenti all'inizio della procedura.

Gli organi di controllo, in particolare il Comitato di sorveglianza, si riuniscono periodicamente presso l'Alumix o presso questa Amministrazione e, finora, ha espresso pareri motivati su tutti gli atti di gestione di maggiore rilievo.

Per quanto concerne la sede di lavoro dei tre commissari di Alumix, è di tutta evidenza che non è possibile valutare l'impegno di un Commissario liquidatore soltanto in base al tempo passato presso gli uffici della società posta in liquidazione coatta, considerato, peraltro, che l'Alumix non è stata autorizzata all'esercizio temporaneo di impresa.

Con riferimento all'apertura di un'inchiesta sull'operato dei Commissari da parte della magistratura ordinaria e della Corte dei Conti, i liquidatori hanno riferito che i Commissari hanno dovuto sporgere denuncia per diffamazione contro ignoti, a seguito di una calunniosa denuncia. Gli accertamenti sono in corso.

Quanto alle irregolarità commesse da precedenti amministratori, risulta che era stato aperto procedimento penale, con richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 28 aprile 1995, nei confronti di alcuni esponenti. Altra azione era stata promossa innanzi al Tribunale di Roma da Alumix S.p.A.

I Commissari liquidatori di Alumix, a loro volta, hanno avviato, nel febbraio 1999, un'azione di responsabilità avverso gli amministratori in carica al 18 luglio 1992. Il danno, di cui Alumix chiede il risarcimento, è complessivamente indicato in lire 280 miliardi, di cui lire 127,5 miliardi relativi alle situazioni di danno ambientale e lire 153 miliardi relativi alla negligente gestione del settore commerciale e alle conseguenti perdite su crediti.

I Commissari hanno, inoltre, provveduto ad avviare un'autonoma azione di responsabilità avverso la società di revisione (Reconta Ernst & Young S.p.A.).

Per quanto concerne l'interrogazione n. 4-19004, riguardante l'area industriale di Venezia, si fa presente che, nell'ambito della dismissione delle società del Gruppo EFIM, l'Alumix S.p.A. e l'EFIM hanno ceduto alla Trafilerie e Corderie di Venezia S.p.A, oggi Aluvenice, con un contratto sottoscritto nell'ottobre 1996, prima dell'inizio della liquidazione coatta amministrativa, un ramo d'azienda dell'Alumix S.p.A, sito a Porto Marghera. Il prezzo di vendita, concordato in £. 3.620 milioni, è stato regolarmente versato dagli acquirenti nei termini convenuti.

Tra le condizioni di vendita le parti avevano convenuto, peraltro, che l'Alumix avrebbe consegnato all'Aluvenice il magazzino materie prime esistente all'atto della cessione, e che quest'ultima lo avrebbe impiegato nel processo produttivo. L'Aluvenice avrebbe comunicato all'Alumix il quantitativo impiegato, consentendo a quest'ultima di emettere le relative fatture ad un prezzo determinato. L'Aluvenice non ha onorato il debito alle scadenze pattuite, sollevando una serie di eccezioni.

In considerazione della persistente inadempienza dell'Aluvenice, è stato conferito mandato al legale, prof. Santa Maria, di predisporre un ricorso per decreto ingiuntivo, onde ottenere il pagamento del citato credito, in relazione al quale, nel giugno 1997, l'Aluvenice ha effettuato un pagamento parziale, onde evitare il recupero coattivo.

Poiché l'Aluvenice persisteva nel non voler onorare il proprio debito residuo, pari a £. 1 miliardo, il Presidente del Tribunale di Roma ha emesso un decreto ingiuntivo ritualmente opposto dalla controparte, che ha anche richiesto, a sua volta, un risarcimento del danno per una somma compresa tra £ 1.200 e 1.400 milioni.

Con riferimento a tali presunte inadempienze, il Sindaco di Venezia, prof. Cacciari, nella sua veste di garante dell'adempimento di alcune clausole del contratto di cessione,

ha invitato, con lettera del 2 febbraio 1998, i Commissari liquidatori ad un incontro tra le parti interessate, al fine di chiarire le problematiche esistenti.

Considerato che il G.I. della causa di opposizione non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ravvisando un certo grado di attendibilità nelle contestazioni formulate dall'Aluvenice, l'Alumix ha ritenuto di accettare la soluzione transattiva della vertenza formulata dall'Aluvenice con il versamento della somma di lire 300 milioni in unica soluzione, a saldo e stralcio di ogni pretesa e con rinuncia alle eccezioni sollevate all'atto di opposizione.

Il Comitato di sorveglianza, nella riunione del 26 ottobre 1998, ha espresso parere favorevole alla soluzione transattiva, la quale è stata successivamente autorizzata dall'Autorità di Vigilanza della procedura, con lettera del 29 ottobre 1998.

Con riferimento, infine, all'impegno occupazionale assunto da Aluvenice nei confronti del personale dell'ex Alumix S.p.A., i Commissari liquidatori hanno potuto constatare, dal confronto con le rappresentanze sindacali e con gli amministratori della società Aluvenice, che vi è un sostanziale rispetto degli impegni assunti da Aluvenice. I commissari liquidatori stanno comunque verificando tali adempimenti.

Con riferimento all'interrogazione n. 4-19005, concernente la Speedline Alumina S.p.A. di Bolzano, facente parte del gruppo Alumix e al 50 per cento con capitale pubblico, si fa presente che la Speedline S.p.A. ha offerto il prezzo di 2,5 miliardi per il rilievo della partecipazione azionaria del 40,83% del capitale in Speedline Alumina S.p.A., detenuta da Efim attraverso Alumix. Tale prezzo è stato ritenuto congruo da Mediobanca con parere espresso il 24 agosto 1993, su richiesta del Commissario liquidatore Efim.

La cessione da Alumix S.p.A. a Speedline S.p.A. è stata autorizzata dal Commissario liquidatore dell'EFIM in data 11 novembre 1993, sulla base del programma di liquidazione approvato dai Ministri competenti.

Per quanto riguarda l'interrogazione n. 4-19009, concernente la cessione di Alumix alla società Alcoa, si fa presente quanto segue.

Con riferimento alla vendita delle proprietà immobiliari ed, in particolare, alla presunta cessione senza corrispettivo alla società Alcoa di 14 ville in località Portopaglietto-Portoscuso (CA) e di una villa settecentesca in località Mogliano Veneto (TV), il Commissario liquidatore dell'Efim ha precisato che il complesso immobiliare di Portopaglietto è sorto nei primi anni '70 ed è costituito da una foresteria e da alcune villette. La prima era utilizzata dal « management », in quanto la zona era allora assolutamente carente di strutture alberghiere. Le villette, invece, sono state costruite per alloggiare le famiglie dei dirigenti assunti o trasferiti presso lo stesso stabilimento.

La villa di Mogliano Veneto, originariamente di proprietà della SAVA-ALUSUISSE, è stata acquisita al patrimonio Alumix a seguito della fusione per incorporazione della SAVA. Anche tale villa era originariamente destinata a residenza del « top-management » della società.

Le citate proprietà immobiliari avevano una destinazione sicuramente strumentale all'esercizio della gestione di impresa, e come tali logicamente rientranti nel più ampio ramo d'azienda ceduto ad Alcoa. Non si tratta, perciò, di cessione senza corrispettivo, in quanto la valutazione dell'intero patrimonio immobiliare di Alumix, oggetto del trasferimento in questione, composto, peraltro, anche da altre unità immobiliari minori, parimenti affittate a dipendenti, risulta essere stata compresa nell'importo complessivo negoziato con Alcoa.

Per quanto concerne il personale dell'Alumix trasferito ad Alcoa, il Commissario liquidatore dell'Efim ha fatto presente che, nel periodo intercorrente fra la sottoscrizione del contratto formale di cessione ad Alcoa del ramo aziendale e l'effettivo trasferimento alla stessa del personale della sede di Roma, i dipendenti sono rimasti formalmente in carico ad Alumix, e sono stati da questa retribuiti, pur lavorando per Alcoa. In realtà, è anche avvenuto il con-

trario, vale a dire che una parte del personale delle varie sedi periferiche, immediatamente trasferito ad Alcoa, ha continuato a lavorare per Alumix, pur essendo retribuito da Alcoa. Tali rapporti di interscambio delle prestazioni hanno trovato adeguata definizione nei rapporti tra cedente e cessionario del ramo d'azienda.

In merito alla cessione delle apparecchiature informatiche, si fa presente che Alumix aveva dovuto farsi carico di una difficile situazione pregressa, riconducibile a politiche organizzative adottate dal Gruppo EFIM in materia di applicazioni informatiche. Infatti una relevantissima parte del sistema informativo di Alumix, nonché tutta la rete di interconnessione fra le varie unità produttive periferiche e la sede di Roma, erano state affidate alla società Efimdata (Gruppo EFIM), che gestiva tali attività « in service » per conto di Alumix.

In previsione della messa in liquidazione di Efimdata, poi effettivamente intervenuta, già nell'estate del 1994, Alumix dovette dotarsi di piena autonomia funzionale nel settore informatico, sostenendone i relativi costi.

All'atto del trasferimento ad Alcoa, furono, quindi, incluse nella cessione anche le strutture informatiche dei diversi stabilimenti del comparto, per le quali non venne effettuata una specifica valutazione, che fu, invece, ricompresa nel prezzo unitario riferibile al ramo d'azienda oggetto della cessione. Infatti, si è trattato, come riconosciuto dalla stessa Commissione Europea, non di cessione liquidatoria di singoli ceptiti, ma di « trasferimento d'azienda », nella prospettiva assunta dal Commissario Liquidatore dell'EFIM di salvaguardare le unità produttive ed il posto di lavoro ai 2.701 dipendenti trasferiti ad Alcoa.

Con riferimento alla situazione ecologica ed, in particolare, allo smaltimento e ripristino delle aree degli stabilimenti dismessi, va precisato che, in tali stabilimenti pervenuti ad Alumix a seguito di complesse operazioni di fusione ed acquisizione, succedutesi precedentemente alla liquidazione dell'EFIM, sono indubbiamente presenti problematiche ecologiche delle quali dovrà farsi carico Alumix, provvedendo a risanare le

aree ed a smaltire gli eventuali rifiuti accumulatisi nel tempo.

Tale situazione non rientra, però, nella cessione del ramo d'azienda ad Alcoa in quanto quest'ultima non ha mai manifestato alcun interesse per le aree in questione, anche se i costi del risanamento sarebbero rimasti, comunque, a totale carico di Alumix.

Con riferimento all'interrogazione n. 4-19718, concernente lo stabilimento situato a Casavatore, in provincia di Napoli, si fa presente che il medesimo ha dismesso la lavorazione di manufatti in alluminio all'inizio degli anni 90. Attualmente la sorveglianza dello stabilimento in questione è stata affidata ad una società di vigilanza privata.

I Commissari liquidatori hanno preso visione dell'area citata e stanno provvedendo ad incaricare un consulente ambientale, affinché effettui le rilevazioni del caso, anche se da una ricognizione sommaria hanno potuto constatare che non vi sono giacenti materiali particolarmente inquinanti.

I Commissari liquidatori hanno individuato, inoltre, uno studio tecnico, cui affidare la valutazione e la verifica della consistenza ipocatastale dell'immobile e dell'area di pertinenza, al fine di procedere ad una vendita con pubblico incanto, alla quale potranno partecipare sia l'Amministrazione comunale sia eventuali altri soggetti interessati.

Per quanto riguarda le interrogazioni n. 4-19717 e n. 4-19719, concernenti le ragioni che hanno indotto il Commissario liquidatore dell'Efim a vendere il settore dell'alluminio ad Alcoa per il prezzo di 281 milioni USD, si fa presente che, per l'alluminio, la normativa EFIM dettava regole speciali, in quanto si trattava di un comparto che aveva accumulato perdite ingenti, le quali, nei primi anni '90, si attestavano sui 100-200 miliardi di lire per anno, mentre l'indebitamento superava i 1.000 miliardi di lire. Tale situazione comportava problemi occupazionali di notevole gravità, dal momento che le aziende operavano in aree in difficili condizioni economiche, come la Sardegna (obiettivo 1 CE), o in

degrado industriale come Marghera Fusina. Si precisa che il comparto dell'alluminio era costituito dalle società Alutekna, Alumix, Sardal, Comital e Alures.

Il gruppo Alumix, avendo debiti per oltre 1.400 miliardi di lire (superiori al fatturato) e un patrimonio netto negativo per quasi 1.000 miliardi di lire, dopo aver accumulato circa 2.000 miliardi di lire di perdite tra il 1990 e il 1993 era praticamente fallito. Obiettivo principale del Commissario liquidatore nelle vendite è stato, quindi, il mantenimento dei livelli occupazionali, soprattutto nelle aree critiche (Sardegna) e nei settori più deboli (primario e laminazione), anche coerentemente con i principi che sono stati formulati dal Consiglio dei Ministri con la delibera del 15 dicembre 1994 in occasione della vendita della Alutekna.

Con riferimento al valore dei beni posseduti dall'Alumix S.p.A., si precisa che il totale delle attività (beni patrimoniali e tutte le altre attività) ammontava complessivamente a 1.860 miliardi, ai quali si contrapponevano 3.289 miliardi di passività, con la conseguenza che Alumix S.p.A. aveva un patrimonio netto negativo di 1.429 miliardi.

Per quanto concerne i risultati di gestione, sono state rilevate perdite nel 1999 pari a 392 miliardi e nel 1996 pari a 85 miliardi, mentre le rimanenze ammontavano complessivamente a 221 miliardi.

Il procedimento di vendita delle attività patrimoniali di Alumix è iniziato dopo il 25 maggio 1995 con la pubblicazione nel Sole 24 Ore e nel Financial Times di un'offerta pubblica di acquisto delle partecipazioni e delle attività del comparto dell'alluminio del gruppo Alumix.

Alcoa e Alcan sono state le uniche società che hanno risposto al bando di vendita con un'offerta concreta e attendibile, pur se differenziata l'una dall'altra, in quanto quella di Alcoa Italia S.p.A., una società del gruppo Alcoa che opera in ventisei Paesi con circa 62.000 dipendenti e con attività che vanno dall'attività di estrazione in miniere di bauxite alla produzione di alluminio e alla fabbricazione di semilavorati, estrusi e laminati nonché ai prodotti finiti per un fatturato nel 1994 di circa 10 miliardi U.S.\$, si riferiva ad un maggior numero di com-

plexi aziendali ed era preferibile a termine dell'avviso di vendita, in quanto comprendeva il settore critico del metallo primario, con l'accettazione di un prezzo più alto per l'energia elettrica (36/40 lire per Kwh) e con un'offerta complessiva di circa 400 miliardi di lire, poi elevati in misura largamente superiore all'altra. Alcoa forniva, inoltre, le garanzie occupazionali richieste per 2.700 persone è per cinque anni; si impegnava, inoltre, a non dismettere impianti e ad effettuare importanti investimenti associati ad un solido e convincente piano industriale.

Si trattava, inoltre, di un trasferimento di azienda e non solo di vendita di cespiti, tanto che Alcoa non si limitava ad acquisire le attività di impresa, ma ne assumeva gli impegni e le obbligazioni, anche se con l'eccezione dei debiti congelati.

Va, peraltro, considerato che la vendita avveniva in condizioni di particolare difficoltà, sia perché le condizioni fallimentari del gruppo erano note alle controparti, sia perché era indispensabile un'autorizzazione della CE, presso la quale pendeva un contenzioso di cospicue proporzioni (circa 700 miliardi che avrebbero dovuto essere rimborsati da Alumix, gravando ulteriormente il suo passivo).

La CE aveva contestato gli aiuti di Stato e quelli sotto forma di tariffe elettriche di favore per il comparto alluminio. Conseguentemente aveva bloccato la possibilità di procedere al pagamento dei creditori per i quali erano stati stanziati i 1.500 miliardi ai sensi al decreto legge n. 22 del 1994, poi reiterato, il quale, a sua volta, imponeva la liquidazione della società e/o la vendita delle aziende. Tale blocco aveva portato ad un aggravio di interessi di 200 miliardi circa, peraltro in continua crescita. Le penalità previste dalla procedura per infrazione con la CE, risolta positivamente solo a seguito della cessione ad Alcoa, sarebbero state ben maggiori della minusvalenza risultante dalla differenza tra il valore netto di libro dei cespiti (immobilizzazioni tecniche, partecipazioni e circolante) ed il prezzo pattuito con Alcoa. Le trattative con la CE furono lunghe e difficili e si conclusero dopo la definizione della vendita ad Alcoa.

Il contratto preliminare con Alcoa venne sottoscritto in data 13 novembre 1995 ad un prezzo di riferimento di U.S.\$ 281 milioni, connesso al valore del capitale netto e fu presentato alla riunione convocata dal Ministro dell'Industria con i Sindacati il 29 novembre 1995. Il 27 marzo 1996 il Commissario Liquidatore otteneva le necessarie autorizzazioni CE e l'operazione di cessione ad Alcoa veniva completata in data 29 marzo 1996.

Per quanto concerne il problema dei dipendenti, si precisa che, in base all'articolo 5.4 del contratto del 13 novembre 1995, Alcoa si impegnava ad offrire l'assunzione, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche, a 2.701 addetti ed a garantire il mantenimento di detto livello occupazionale per cinque anni, con la previsione di penali in caso di inadempimento. Alcoa si impegnava, inoltre, ad investire, nel quinquennio, 125 milioni di U.S.\$ e il 50 per cento del cash flow eccedente il ritorno atteso sul capitale in questione. Secondo quanto attestato dal Commissario liquidatore dell'EFIM la continuità di lavoro e la presenza ininterrotta dei dipendenti sono state garantite ed il prezzo è stato debitamente corrisposto.

In proposito va rilevato che le operazioni di liquidazione dell'EFIM e di vendita dell'Alumix sono state oggetto di controllo da parte della Corte dei Conti, le cui valutazioni sono in gran parte contenute nella relazione del 29 luglio 1996.

Circa la congruità del prezzo convenuto con Alcoa per la cessione dei rami d'azienda del settore dell'alluminio, si fa presente quanto segue.

Il prezzo pattuito, basato sul valore del circolante, deve essere valutato in considerazione del fatto che oggetto della cessione è stato « un ramo d'azienda » in funzionamento, con garanzie occupazionali per 2701 dipendenti, per 5 anni, associate ad un piano industriale dell'acquirente.

Va rilevato, inoltre, per una compiuta valutazione di congruità, che i cespiti avevano subito rivalutazioni puramente monetarie per circa 20 miliardi; l'offerta di Alcoa era « inequivocabilmente la più conveniente », secondo la Nota esplicativa dell'Advisor

— Bain, Cuneo e Associati — oltre che la più praticabile; le penalità rivenienti dalla procedura per infrazione con la CE, risolta positivamente solo a seguito della cessione ad Alcoa, sarebbero state ben maggiori della minusvalenza risultante dalla differenza tra il valore netto di libro dei cespiti (immobilizzazioni tecniche, partecipazioni e circolante) ed il prezzo pattuito con Alcoa. Si consideri che il detto contenzioso per il solo periodo 1992-1995 (dopo il provvedimento CIP n. 13/92) poteva configurarsi in un valore compreso tra i 100 ed i 300 miliardi a seconda delle tariffe e dei sovrapprezzi termici presi a riferimento, oltre a 400 miliardi per aumento di capitale.

La Commissione ha valutato la questione nel suo complesso, prendendo in considerazione la privatizzazione del settore dell'alluminio e la cessione ad Alcoa, ed ha riconosciuto la possibilità di ravvisare l'esistenza di aiuti di Stato anche nella cessione ad Alcoa, che è stata fatta ad un prezzo che ha consentito per cinque anni il mantenimento del livello occupazionale, il che costituiva uno degli obiettivi primari indicati dal Governo.

La Commissione CE, rilevando che tale cessione avrebbe permesso la trasformazione di Alumix da impresa pubblica ad impresa privata, redditizia e non più dipendente dall'assistenza statale, in un quadro di ristrutturazione che avrebbe consentito una valutazione ed una decisione globale, dichiarava in modo formale ed esplicito di vedere nella privatizzazione di Alumix una tappa importante del processo globale di ristrutturazione e di privatizzazione del settore pubblico in Italia, rispondente all'accordo tra la Commissione ed il Governo italiano volto a ristrutturare e privatizzare il settore pubblico. La Commissione rinunciava, in questo quadro, alle contestazioni per i 400 miliardi, dei quali era stata chiesta la restituzione per aiuti di Stato, nonché alla contestazione per le tariffe elettriche di favore, sulle quali veniva raggiunto un accordo che consentiva una sanatoria per il passato.

Quanto al punto relativo alla disponibilità dei dipendenti di Alumix ad acquistare il complesso industriale mediante l'utilizzo

del proprio trattamento di fine rapporto, onde garantirsi il mantenimento del posto di lavoro, si fa presente che tale disponibilità non è mai stata manifestata né a norma di legge, né tanto meno informalmente.

Inoltre, è da rilevare che, benché la legge 17 febbraio 1993, n. 33 preveda all'articolo 8, comma 1/bis, la possibilità per i lavoratori dipendenti di rilevare le aziende anche attraverso associazioni dagli stessi appositamente costituite, i dipendenti di Alumix non hanno costituito alcuna associazione avente tale finalità.

Quanto alla presunta mancata pubblicità della vendita del settore in questione si fa presente che il processo di vendita del comparto è iniziato con la pubblicazione sulla stampa nazionale (*Il Sole 24 Ore* - 25 maggio 1995) e sulla stampa estera (*The Financial Times* - 2 giugno 1995) del bando per il confronto relativo alla vendita delle partecipazioni, delle attività e dei beni del comparto alluminio, che per legge doveva avvenire secondo il diritto privato. La vendita avveniva senza indicazione di base d'asta, ma con confronto tra le offerte presentate dal mercato. Le modalità di vendita dovevano prevedere procedure di confronto con ampia pubblicità su organi di stampa italiani e di diffusione internazionale, con avvisi che dovevano seguire la formula che privilegiava la vendita dell'intero comparto o dei subcomparti o di singole aziende. I bandi per la presentazione di domande di acquisto su confronto per le società, aziende e cespiti del comparto dell'alluminio e più specificatamente per le società Alumix, Comsal, Sardal, Almax Italia, Eurallumina, Comital, Alucasa, Nuova Comsal, Alures, loro aziende e cespiti, seguivano uno schema che consentiva la presentazione di offerte sia per l'intero comparto, sia per comparti del complesso medesimo, sia per singole società o aziende con l'avvertenza che sarebbe stata data preferenza alle offerte che investivano gli interessi più ampi rispetto a quelle che si limitavano a proporre soluzioni parziali; le vendite sarebbero state comunque condotte nell'ambito del diritto privato, con riserva di piena discrezionalità nelle scelte e sarebbe stata accolta l'offerta più conveniente.

In merito ai costi sopportati per consulenze, si precisa che dai libri contabili risultano consulenze pagate per lire 2,2 miliardi, somma che complessivamente rappresenta lo 0,50 per cento del volume degli affari trattati.

Per quanto attiene all'interrogazione 4-19743, concernente la nomina dei commissari liquidatori che sarebbe stata effettuata senza valutare le incompatibilità esistenti, si fa presente che la legge n. 545 del 31 dicembre 1992, all'articolo 8, comma 1, si riferisce alla funzione di giudice tributario ed alla professione di dottore commercialista, e non all'incarico di Commissario liquidatore e che, comunque, il dott. Angelo Napolitano è docente a tempo parziale presso un Istituto di scuola media superiore. È stato componente di una sezione della Commissione Tributaria regionale del Veneto con sede a Venezia Mestre, ma, in data 21 giugno 1999, è decaduto dalla carica.

Il dottor Marcellino Bortolomiel, alla data di nomina quale Commissario dell'Alumix S.p.A. in l.c.a., rivestiva già la carica di Commissario liquidatore della Bredafin Innovazione S.p.A. in l.c.a. con sede in Milano e di Commissario liquidatore della Sistemi e Spazio S.p.A. con sede in Roma, incarichi conferiti con decreto del Ministro del Tesoro. Fra tali incarichi non è mai stato segnalato alcun conflitto. In ogni caso, l'eventuale insorgenza di un potenziale conflitto potrebbe essere risolta con la nomina di un Commissario ad acta per la svolgimento del singolo affare. Si fa presente, comunque, che l'unico rapporto in essere di debito/credito tra Alumix e Sistemi e Spazio è dell'ordine di qualche milione di lire.

Con riferimento al prof. Raffaele Lener ed ai suoi rapporti con lo studio legale Molè e Associati, lo stesso professore ha precisato di aver condiviso per un certo tempo, e comunque non più dal gennaio 1998, i locali dello studio con il prof. Molè ma non ha mai fatto parte, né prima né dopo la nomina, dello studio «Molè e Associati». Egli non è stato «uno degli artefici della vendita di Alumix», ma ha seguito solo inizialmente l'ipotesi di dismissione, in quanto successivamente è stato sollevato

dall'incarico che è stato affidato al prof. Santa Maria, il quale ha curato la vendita alla Alcoa Italia. Nessun nuovo incarico è stato affidato al prof. Molè dopo la liquidazione coatta dell'Alumix.

Per quanto concerne l'interrogazione n. 4-19744, concernente la sistemazione dei materiali di Alumix (materiale cartolario, mobili, arredi, autovetture), si fa presente, secondo quanto precisato dai Commissari liquidatori, che a decorrere dal luglio 1998 la società Alumix ha lasciato i locali di Piazza Marconi n. 25 in Roma per occupare gli uffici siti in via XXIV Maggio 43/45 sempre in Roma, ove hanno sede gran parte delle altre liquidazioni del gruppo EFIM. I locali attualmente occupati da Alumix in via XXIV Maggio sono stati concessi in parte dall'EFIM con un comodato gratuito ed in parte in locazione dalla SAITA S.p.A. con sede in Roma.

Per la locazione della porzione immobiliare, la società Alumix corrisponde alla SAITA un canone mensile di L. 6.682.000; il canone mensile che veniva corrisposto per la locazione dell'immobile di Piazza Marconi n. 25, relativo a due piani oltre all'archivio, era di L. 70.771.000. Il canone mensile relativo all'occupazione di un piano era, quindi, di L. 33.375.000 circa.

Considerato che gran parte del personale ancora in forza ad Alumix al momento della messa in liquidazione coatta è stato riallocato e che, essendo trascorso oltre un anno, parte della documentazione conservata nei locali poteva essere archiviata, i Commissari hanno ritenuto di trasferire la liquidazione in via XXIV Maggio n. 43/45, sia per concentrare la liquidazione dell'Alumix con le altre liquidazioni del gruppo EFIM, sia per ridurre gli oneri di locazione.

È stato, quindi, necessario individuare dei magazzini presso cui depositare tutta la documentazione contabile, gli arredi ed i mobili che prima occupavano gli ampi locali di Piazza Marconi n. 25. Tra le varie società, alle quali è stato chiesto un preventivo, è stata individuata la società Franzosini, alla quale viene corrisposto un canone mensile di L. 6.540.666, di cui L. 5.124.000 per il magazzinaggio degli arredi

e mobili, L. 800.000 per gli autoveicoli e L. 616.666 per i documenti.

Non appena si procederà alla vendita all'incanto degli arredi, dei mobili ed degli autoveicoli, dovrà essere sostenuto il solo onere di L. 616.666 mensili.

Per tutti i beni mobili già giacenti presso la sede di Roma, ivi comprese le autovetture, è già stato affidato all'arch. Stefano De Paoli, con studio in Roma, l'incarico di predisporre perizia. Non appena tale perizia sarà completata, i commissari liquidatori affideranno la vendita di tutti i mobili di Alumix, autovetture comprese, all'Istituto Vendite Giudiziarie di Roma, che a ciò provvederà a mezzo di pubblico incanto.

La liquidazione, data la complessità della procedura, ha voluto sfruttare al meglio le capacità dei dipendenti rimasti in carico all'Alumix, pur dovendosi procedere ad una massiccia opera di ricollocamento del personale presso vari enti pubblici, come previsto dalla legge. Naturalmente, man mano che si procedeva al ricollocamento e diminuivano le forze interne all'Alumix, è aumentato il ricorso a consulenti esterni, il cui numero è rimasto, peraltro, contenuto ed il cui costo si è rivelato inferiore all'onere dei dipendenti ricollocati.

Va precisato, inoltre, che per l'analisi, lo studio e la gestione di determinati settori, quali l'ecologia, l'amministrazione contabile e del personale, nonché per il settore fiscale, l'incarico, che in un primo tempo era stato affidato a personale dipendente della società, rilevata la mancanza di una specifica professionalità, è stato assegnato a professionisti esterni.

Nel magazzino seminterrato dell'immobile in Piazza Marconi n. 25 è depositato un archivio mobile costruito appositamente per essere utilizzato in tale locale. Poiché il costo per lo smontaggio e trasporto presso il deposito Franzosini di tale archivio era superiore a quanto si sarebbe potuto realizzare dalla vendita, i Commissari liquidatori hanno ritenuto di non procedere in tal senso, auspicando che da parte dei conduttori subentranti nei locali possa esserci un qualche interesse ad acquistarlo.

Per quanto concerne l'interesse manifestato da parte di una Direzione del Ministero del Tesoro ad acquistare parte del mobilio di compendio della procedura dovendo procedere all'arredamento dei nuovi locali di tale Direzione, si fa presente che l'Ufficio Tecnico Erariale era stato invitato a predisporre una stima. In seguito la Direzione in questione comunicava ai Commissari liquidatori di non essere più interessata all'acquisizione del suddetto mobilio.

Con riferimento all'interrogazione n. 4-19745, concernente la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Alumix, si fa presente che i liquidatori, coerentemente con il processo liquidatorio, hanno fatto ricorso alla citata risoluzione con gradualità e dopo aver accertato l'esubero di ciascuna unità, utilizzando la riassunzione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge n. 738 del 1994 e del D.P.C.M. del 7 maggio 1997.

Delle 171 unità lavorative complessivamente in forza all'atto della messa in liquidazione, hanno usufruito della ricollocazione 131 unità, mentre per altre 11 unità rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie o pensionamento.

Viste le difficoltà oggettive incontrate per la ricollocazione del residuo personale in forza, avendo esaurito le ordinarie misure degli ammortizzatori sociali, si è proceduto, in data 1° giugno 1999, a richiedere la procedura di mobilità alle competenti Autorità. Si sono, pertanto, tenute, nel luglio 1999, presso il Ministero del lavoro, delle riunioni con le organizzazioni sindacali nazionali. Dopo aver esperito ed esaurito l'esame congiunto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge n. 223 del 1991, i Commissari liquidatori hanno provveduto a risolvere il rapporto di lavoro con 23 dipendenti. Inoltre, con l'autorizzazione del Commissario liquidatore dell'EFIM e con il parere favorevole del Comitato di sorveglianza, hanno convenuto, con le organizzazioni sindacali di riconoscere agli interessati la somma di lire 15.000.000 all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, previa sottoscrizione da parte degli stessi di un atto di rinuncia ad ogni rivendicazione afferente il rapporto di lavoro e la sua

risoluzione. Attualmente rimangono in forza 6 unità, di cui 3 dirigenti, un impiegato e 2 operai (in servizio effettivo risultano un dirigente e 2 operai).

I commissari liquidatori, ai sensi del combinato disposto degli articoli 199 e 32 della legge fallimentare, sono obbligati ad agire sempre direttamente e non possono delegare potere a terzi, interni o esterni, dirigenti o impiegati, se non in ipotesi del tutto particolari. Tanto meno essi possono sottrarsi alla responsabilità diretta che la legge imputa loro. Attesa, comunque la complessità della procedura, i commissari hanno inteso sfruttare al meglio le capacità dei dipendenti rimasti all'Alumix. Man mano, però, che si procedeva al ricollocamento e quindi diminuivano le forze interne, si è dovuto incrementare il ricorso a consulenti esterni.

I liquidatori, per un proprio supporto diretto, si avvalgono di una collaborazione professionale ai sensi degli articoli 2222 ss. Cod. civ. (contratto d'opera). Detta collaborazione ha carattere del tutto temporaneo, con scadenza prestabilita, non collegata alla durata delle formalità e adempimenti della liquidazione, né richiedente l'iscrizione in alcun albo professionale. Il relativo emolumento, secondo le disposizioni vigenti, soggiace ad un contributo previdenziale, il quale è regolarmente versato al competente Istituto.

In merito ai contributi previdenziali ed assistenziali per la persona che funge da segretaria presso la Sistemi e Spazio S.p.A in l.c.a, si fa presente che tale società è del tutto estranea all'Alumix S.p.A. Per tale liquidazione coatta, il Commissario liquidatore si è avvalso, unitamente ad altro Commissario, della collaborazione professionale ai sensi dei citati articoli 2222 ss. Cod. civ., non disponendo di personale dipendente; anche per questa procedura, peraltro, il relativo emolumento soggiace ad un contributo previdenziale regolarmente versato al competente istituto.

Per sette delle diciannove unità in forza alla sede di Venezia è in corso di attuazione la riassunzione presso Pubbliche Amministrazioni. La ricollocazione è stata utilizzata nella misura consentita, in quanto subor-

dinata alle disponibilità ed alla compatibilità con i profili professionali richiesti. Per le unità di Bolzano e Cagliari è stato possibile ricollocare due unità in forza a Cagliari.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

STUCCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

risulta all'interrogante che il dirigente sindacale del Sin.Pa signor Lorenzo Cogliati, alle dipendenze dell'AMSA (Azienda municipale servizi ambientali) di Milano, sia stato trasferito — con decorrenza 9 settembre 1999 — dall'Unità operativa olgettina senza il necessario nulla-osta da parte dell'organizzazione sindacale cui il Cogliati appartiene —:

se non ritenga urgente verificare il rispetto delle prerogative dei rappresentanti sindacali e degli iscritti al Sin.Pa all'interno dell'Amsa di Milano. (4-25919)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata, si comunica quanto emerso dagli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano sulla vicenda del trasferimento del Sig. Lorenzo Cogliati, dipendente dall'AMSA.*

Secondo quanto precisato dai dirigenti dell'Azienda la vicenda nasce dall'attivazione di un processo di ristrutturazione aziendale che ha coinvolto l'unità operativa addetta alla gestione dei servizi e spazzamento, ove era impiegato precedentemente il sig. Cogliati con la qualifica di capo settore.

Pertanto al medesimo, in data 9.9.99, è stato assegnato un nuovo incarico nell'ambito della divisione igiene del suolo che prevedeva anche il suo spostamento d'ufficio, restando, peraltro sempre nella sede di Via Olgettina.

Poiché il dipendente in parola non ha ritenuto di ottemperare al trasferimento, la

direzione dell'AMSA ha attivato la procedura disciplinare di cui all'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.

Il Sin.Pa. (Sindacato Padano), essendo il Sig. Cogliati un rappresentante sindacale, ha impugnato il provvedimento ritenendo non esperite le procedure di cui all'articolo 22 dello Statuto dei lavoratori, in quanto l'AMSA aveva comunicato il trasferimento senza chiederne il preventivo nullaosta.

Il Pretore del Lavoro di Milano, con ordinanza del 18.10.1999, ha rigettato il ricorso ex articolo 28 L. 300/70 (condotta antisindacale), ritenendo che lo spostamento da un ufficio all'altro del predetto lavoratore non si configuri come trasferimento da una unità produttiva ad un'altra, ma come una mera variazione dell'attività lavorativa all'interno della stessa attività produttiva.

Il pretore ha anche affermato che il nuovo incarico conferito al sig. Cogliati era esclusivamente motivato dalla soppressione del posto di lavoro precedentemente occupato dallo stesso.

Il predetto pronunciamento del Pretore del Lavoro, accogliendo la tesi aziendale, ha posto fine alla controversia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B al resoconto della seduta del 25 febbraio 2000:

a pagina XLII, seconda colonna, quinta riga, « Pier Luigi Bersani » si intende sostituito da « Enrico Letta »;

a pagina XLIX, seconda colonna, ventitreesima riga, « Carlo Scognamiglio Pasini » si intende sostituito da « Sergio Mattarella »;

a pagina LIV, seconda colonna, penultima riga, « Carlo Scognamiglio Pasini » si intende sostituito da « Sergio Mattarella ».